



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**La Corte di Appello di Catania, Sezione penale minori  
 composta da:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>1 Dott. PIETRO ZAPPIA</b> | <b>PRESIDENTE</b>    |
| <b>2 " TOMMASO FRANCOLA</b>  | <b>CONSIGLIERE</b>   |
| <b>3 " ILARIA SOLOMBRINO</b> | <b>" "</b>           |
| <b>4 " DONATA ANDRIOLI</b>   | <b>COMP. PRIVATO</b> |
| <b>5 " SERGIO FISICARO</b>   | <b>" "</b>           |

**Con l'intervento della Dott.ssa MARIA CONCETTA LEDDA  
 sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha emesso la  
 seguente**

**SENTENZA**

**Nella causa contro:**

**1) SANTANGELO GAETANO** nato ad Alcamo il 21/02/1959

**Latitante**

Difeso dall'avv. Baldassare Lauria di fiducia presente

**2) FERRANTELLI VINCENZO** nato ad Alcamo il 17/09/1958

**Latitante**

Difeso dall'avv. Giovanni Aricò di fiducia presente

**IMPUTATI**

**ENTRAMBI:**

**B) del delitto di omicidio aggravato (artt. 110 - 575 - 577 n. 3 - 61 n. 10 C.P.) per avere, agendo in concorso tra loro e con Mandalà Giuseppe, Gulotta Giuseppe e Vasco Giuseppe, quest'ultimo deceduto, con premeditazione, cagionato la morte dell'App.to dei Carabinieri Falcetta Salvatore a causa delle sue funzioni, attingendolo con due colpi d'arma da fuoco;**

**C) del delitto di omicidio aggravato (artt. 110 - 575 - 577 n. 3 - 61 n. 10 C.P.) per avere, agendo in concorso tra loro, assieme al Mandalà, Gulotta e Vasco Giuseppe, quest'ultimo deceduto, con premeditazione, cagionato la morte del Carabiniere Apuzzo Carmine a causa delle sue funzioni, attingendolo con tre colpi di arma da fuoco;**

N. 172 /2012 Sentenza

N. Reg. N.R.

N. 17 + 67/2011 Reg. Gen.

Udienza del 20/07/2012

DEPOSITATA IL 17-10-

Estratto notif.

Irrevocabile il

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. Presso

Trib. Di

Questura di  
 addi

Redatta scheda il  
 E fatta comunicazione elettorale  
 Al Comune di  
 Art. Camp. Pen.

**SOLO SANTANGELO:**

**D)** del delitto di furto pluriaggravato (artt. 110 – 624 – 625 nn. 1 – 2 – 5 e 7 – 61 n. 5 C.P.) per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro, (assieme al Gulotta, al Mandalà e al Vasco Giuseppe, quest'ultimo deceduto) in numero di cinque ed al fine di trarne profitto di due moschetti mod. 91/38 calibro 6,5 – di tre pistole automatiche "Beretta" cal. 9 mod. 34 e delle relative fondine e munizioni – di tre uniformi in dotazione ai Carabinieri completi di bandoliere e berretti – di tre cappotti, di un impermeabile e di una paletta per segnalazioni stradali sempre in dotazione ai Carabinieri – di due tessere di riconoscimento rilasciate dall'Arma dei Carabinieri a Falcetta ed Apuzzo, sottraendoli dal posto fisso dei Carabinieri di Alcamo Marina, luogo di abitazione di Falcetta ed Apuzzo, dove si introducevano usando violenza alle cose (portoncino di ingresso e fili telefonici) e profittando di circostanze di tempo da ostacolare la pubblica e privata difesa;

**ENTRAMBI:**

**E)** del delitto di detenzione illegale di arma (artt. 110 – 61 n. 2 C.P. – artt. 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497) per avere, in concorso fra loro (assieme anche al Gulotta, al Mandalà e Vasco Giuseppe, quest'ultimo deceduto) ed al fine di eseguire i reati sub B) e C) detenuto illegalmente una pistola cal. 7,6 mod. 35 matricola 453576 ed altre armi comuni da sparo, nonché di munizioni varie;

**F)** del delitto di porto illegale d'arma (artt. 110 – 61 n. 2 C.P. – 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497) per avere, in concorso tra loro (assieme al Mandalà, al Gulotta e a Vasco Giuseppe, quest'ultimo deceduto) ed al fine di eseguire il reato sub B) e C) portato illegalmente fuori della propria abitazione le armi e le munizioni sub E).

Fatti commessi ed accertati in Alcamo il 27.01.1976

Ricorrenti in revisione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Minori, il 06/04/1991, irrevocabile l'8/01/1992, con la quale vennero condannati:

Santangelo Gaetano alla pena di anni ventidue, mesi cinque di reclusione e lire 450.000 di multa, per tutti i reati allo stesso sopra ascritti, qualificata l'imputazione di cui al capo D) come rapina pluriaggravata:

Ferrantelli Vincenzo alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione per tutti i reati allo stesso sopra ascritti.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza avanzata presso la Corte d'Appello di Catania, i difensori di Santangelo Vincenzo e Ferrantelli Gaetano, chiedevano la revisione della sentenza emessa nei confronti degli stessi dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta in data 6/04/1991 per il reato di duplice omicidio aggravato ai danni dei carabinieri Apuzzo Carmine e Falcetta Salvatore, commesso in Alcamo Marina il 27.01.1976, e solo nei confronti del Santangelo per il reato di rapina aggravata in danno dello Stato e dei carabinieri uccisi, così riqualificata e scissa l'imputazione di furto aggravato ai danni dello Stato, con la quale i predetti erano stati rispettivamente condannati il Santangelo alla pena di anni ventidue, mesi cinque di reclusione e lire 450.000 di multa e il Ferrantelli alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie, al risarcimento in favore delle parti civile pubblica e private e all'interdizione dai pubblici uffici.

Con ordinanza del 22.01.2010, la Corte d'Appello di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, valutando assente il presupposto della novità della prova dedotta a sostegno della richiesta.

Con ordinanza del 14.12.2010, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la predetta ordinanza ritenendo che la Corte d'Appello di Catania avesse indebitamente esaminato l'istanza di revisione che era sottratta alla sua cognizione, posto che in materia revisione, qualora il soggetto condannato nel cui interesse viene proposta l'istanza fosse minorenne all'epoca del fatto e per tale



ragione fosse stato condannato dal giudice specializzato in grado di appello, la statuizione sull'istanza spetta, secondo il disposto dell'art. 58 Ord. Giud., alla cognizione della sezione per i minorenni della Corte funzionalmente competente.

La Corte d'Appello di Catania, sezione minori, fissava decreto di citazione, implicitamente ammettendo il giudizio di revisione in considerazione dell'inequivocabile tenore di altra ordinanza della Corte di Cassazione del 9.06.2009 che, nell'annullare il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Messina di rigetto dell'istanza di revisione avanzata da Gulotta Giuseppe (condannato unitamente agli odierni istanti per il medesimo fatto e separatamente giudicato in quanto maggiorenne ai tempi del fatto), vertente sulle medesime prove (nuove), aveva valutato positivamente la novità della prova tanto da determinare la dichiarazione di ammissibilità del giudizio da parte della Corte d'Appello di Reggio Calabria a cui gli atti erano stati trasmessi a seguito dell'annullamento dell'ordinanza reiettiva della Corte messinese.

Si rammentava in quella ordinanza l'evoluzione della giurisprudenza in tema di giudizio di revisione ed in particolare l'intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema che, con sentenza del 26.09.2001 n. 624 rv. 220443, avevano dichiarato che per prove nuove rilevanti ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, dovessero intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio



(ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente) purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue.

Nella specie, pertanto, il fatto che il tema di prova (violenze subite dagli indagati per confessare) fosse già stato acquisito al dibattimento, non esclude che la prova costituita dall'assunzione di testimone su dette circostanze fosse correttamente ritenuta nuova. (cfr. tra le altre Cass. sez. 4 sentenza n. 24291 del 7.04.2005 rv. 231734 (Alise ed altri).

All'udienza del 9.12.2011, nella latitanza di Ferrantelli e Santangelo, riuniti i procedimenti attivati dai congiunti dei medesimi in quanto relativi ad istanza di revisione avverso la medesima sentenza, il Consigliere relatore effettuava la relazione della causa esponendo i motivi e le prove poste a fondamento dell'istanza di revisione, indi le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie; la Corte con ordinanza letta in udienza ammetteva i testi indicati dalle difese (ad eccezione dei giornalisti Macaluso Maurizio, La Licata Francesco, Biondo Nicola, Vasile Vincenzo e dell'ispettore Federico Antonio) e disponeva l'acquisizione dei verbali di prove del procedimento di revisione celebrato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti di Gulotta Giuseppe (materialmente prodotti nella medesima udienza), nonché l'acquisizione del fascicolo di primo grado (materialmente non rinvenuto tra gli atti trasmessi).

All'udienza del 16.03.2012 si procedeva all'escussione di Olinò Renato, ex brigadiere del carabinieri e principale teste della difesa, e dei testi Provenzano Michele Salvatore e Provenzano Rossana; indi la Corte, in accoglimento della




richiesta del Procuratore Generale, disponeva la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta a Ferrantelli e Santangelo ed acquisiva copia del dispositivo della sentenza di assoluzione di Gulotta Giuseppe, nelle more (13.02.2012) pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Nella medesima udienza la Corte, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disponeva l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste La Licata Francesco al procedimento celebratosi a Reggio Calabria e prendeva atto della rinuncia agli altri testi da parte della difesa.

All'udienza del 27.04.2012 veniva prodotto il verbale di dichiarazioni del teste La Licata e il processo veniva rinviato all'udienza del 20 luglio c.a. per le conclusioni delle parti.

A detta udienza il P.G. e le difese, dopo aver prestato il proprio consenso al rinnovamento degli atti compiuti avanti al Collegio in diversa composizione e acchè si dessero per letti gli atti compiuti, chiedevano congiuntamente l'acquisizione della motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 13/02-4/05/2012 nei confronti di Gulotta Giuseppe e la Corte disponeva in conformità; indi dichiarato chiuso il dibattimento ed utilizzabili gli atti compiuti, il P.G. concludeva per la revoca della sentenza di condanna a carico dei due condannati ed assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p.; i procuratori di Ferrantelli Vincenzo e Santangelo Gaetano chiedevano pronunciarsi sentenza di assoluzione con formula piena.

4 



La Corte, riunita in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.


## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Il fatto e i primi accertamenti

La mattina del 28.01.76 alle ore 8,00 circa, agenti dell'ufficio politico della Questura di Palermo, comunicavano che, provenienti da Palermo per dare il cambio ad altra pattuglia di scorta all'onorevole Almirante, avevano raggiunto la casermetta di Alkamar al fine di farsi vistare i fogli di viaggio. Giunti sul posto, i militari notavano la porta d'ingresso aperta, le luci accese, fogli in terra e i cavi del telefono di una delle prime stanze recisi. L'ispezione non veniva approfondita a causa dei tempi ristretti e i militari decidevano di allertare il commissariato di P.S. di Alcamo.

Il successivo sopralluogo consentiva di accettare la consumazione del duplice omicidio dell'appuntato Falcetta Salvatore e del carabiniere Apuzzo Carmine.

Secondo la prima ricostruzione degli eventi, ignoti si erano introdotti nella casermetta dopo aver bruciato con la fiamma ossidrica, agevolati dall'interruzione della corrente elettrica e dalle pessime condizioni atmosferiche, i battenti della porta d'ingresso; si accertava che gli ignoti avevano reciso il cavo del telefono e raggiunto le stanze (poste in fondo ai locali) ove dormivano i due carabinieri (il

5 




Falcetta in quella più vicina rispetto l'ingresso e l'Apuzzo in quelle più lontana seppure adiacente); dai primi rilievi emergeva che il Falcetta era stato attinto dai colpi di pistola mentre stava per alzarsi dal letto e l'Apuzzo, invece, era stato attinto dai colpi di pistola nel sonno.

All'esito della perquisizione si accertava che erano state asportate armi, munizioni, tre uniformi, due tessere di riconoscimento e altro materiale.

Gli accertamenti balistici svolti nell'immediatezza evidenziavano l'utilizzo di un'unica arma, certamente una Beretta modello 34-35, in buono stato d'uso; l'utilizzo di un'unica arma veniva avvalorata dalla situazione dei luoghi, posto che la contiguità delle due camere occupate dai due militari uccisi era tale da consentire ad un unico soggetto di posizionarsi in modo da poter tenere sotto tiro in sequenza tutte e due le vittime.

Alla luce della particolarità dell'utilizzo della fiamma ossidrica per l'effrazione della serratura del cancello, gli investigatori ritenevano utile verificare l'eventuale furto di attrezzature del tipo di quella usata per siffatta effrazione, accertamento che dava esito positivo nella misura in cui si acclarava che alcuni mesi prima (novembre 1975) presso un cantiere d'impresa di S.Gaetano di Alcamo era stato trafugato un cannello da taglio del tipo a spinta automatica, delle bombole vuote a ossigeno da 60 e 70 chili, dei tubi di gomma ect., mentre in un altro cantiere di Alcamo (tra il 12 e il 17 gennaio 1976) era stato asporato un cannello da taglio con ugello intercambiabile.

6 



Significativamente le medesime modalità di effrazione con l'uso della fiamma ossidrica si erano accertate in occasione del furto perpetrato tra il 4 e l'11 gennaio 1976 ai danni del villino Cottone, furto per il cui compimento gli ignoti avevano utilizzato un'autovettura di colore verde, per come ricavato dalle tracce di vernice lasciate sul muto di cinta.


Dalle tracce degli pneumatici si riteneva che poteva trattarsi di una Fiat modello 127 o 128.


Anche dopo il duplice omicidio dei carabinieri, si verificava altro furto con le medesime modalità di effrazione.

Infine, gli accertamenti espletati consentivano di appurare che il 3 gennaio 1976 era stata asportata dalla concessionaria Fiat di Alcamo, di Ferrara Gaspare, una Fiat modello 127 verde, poi ritrovata il 14 gennaio abbandonata, e che la notte del 21 gennaio la stessa concessionaria aveva subito un altro furto di una Fiat 127 di colore turchese.

### **La svolta investigativa (arresto di Vesco Giuseppe).**

Del tutto casualmente, le indagini portavano all'arresto di Vesco Giuseppe; in particolare la sera del 12 febbraio 1976, una pattuglia addetta al servizio di controllo delle autovetture del tipo Fiat 127, 128 e 124 di colore verde e similari (in quanto autovetture risultate dalle indagini coinvolte nell'eccidio della casermetta), fermava una Fiat 127 il cui conducente, alla vista della pattuglia,

7 



aveva tentato di darsi alla fuga; l'auto, a bordo della quale si trovava il Vesco, risultava essere provento di furto ai danni della concessionaria Ferrara ed in possesso del medesimo venivano rinvenuti una Beretta calibro 7,65 con caricatore, 7 cartucce e colpo in canna, arma che, successivamente, si accertava essere quella che aveva sparato contro i CC; un'altra pistola risultava essere una pistola semiautomatica Beretta cal. 9 corto, con caricatore per pistola cal. 9 corto, completo con altre 7 cartucce dello stesso calibro; un coltello a serramanico ed altro caricatore per pistola cal. 9 corto, con 7 cartucce dello stesso calibro.

La pistola calibro 9 presentava il numero di matricola cancellato; inoltre l'appuntato Precopio Giuseppe, in forza alla caserma di Alcamo Marina, ove si era consumato il duplice omicidio, riconosceva come propria la fondina trovata in possesso del Vesco.

Perquisiti i luoghi di abitazione e pertinenza del Vesco, gli investigatori rinvenivano due trapani che potevano essere stati utilizzati per trapanare la matricola della pistola posto che la punta degli stessi era compatibile con le caratteristiche della punzonatura, due radio ricetrasmittenti, quotidiani vari con articoli dedicati all'omicidio dei due carabinieri e ai sequestri Campisi e Corleo, un lenzuolo matrimoniale del medesimo tipo di quello sottratto dal villino del geom. Vincenzo Cottone.

Il Vesco nominava suo difensore l'avvocato Elisabetta Granozzi (in quanto moglie del medico che lo aveva avuto in cura per problematiche di tipo nervoso)



che però risultava fuori sede, sicché, avendo il Vesco insistito per la sua nomina, si riteneva di attendere il reperimento dello stesso.

In attesa dell'arrivo dell'avvocato, nel corso di colloqui informali con i CC, il Vesco si accusava del duplice omicidio di CC, attribuendo la causale a motivazioni politiche collegate a movimenti rivoluzionari di ispirazione comunista, sulla scia delle B.R.

Il Vesco forniva ai carabinieri le indicazioni dei luoghi ove erano occultati gli oggetti prelevati nella caserma di Alcamo durante l'eccidio (un garage da lui preso in affitto in quel di Partinico) e il denaro trovato nelle uniformi dei militari uccisi; recatisi presso il covo-garage di Partinico, effettivamente gli organi di polizia giudiziaria potevano rinvenire oltre agli oggetti indicati, anche bombole ed attrezzature per fiamma ossidrica.

In attesa del reperimento dell'avvocato, il Vesco aveva chiesto di avere un colloquio con il padre che si verificava la mattina del 13 febbraio verso le ore 13.00 e nel corso del quale ammetteva la sua responsabilità, indicando la causale dell'atto e descrivendo i particolari del fatto.

Ultimato detto incontro, il Vesco aveva, avanti ai soli carabinieri, chiamato in correità il Gulotta (la cui condanna passata in giudicato è stata revocata dalla Corte d'Appello di Reggio Catania in sede di revisione), il Mandalà (nelle more deceduto) e i due (all'epoca) minorenni Santangelo e Ferrantelli.

La notte del 13.02.1976, intorno alle ore 3.00, giunto il difensore avv. Granozzi, il Vesco rendeva altra versione, confermando la confessione del duplice omicidio,




ma scagionando gli altri correi e negando di aver fornito indicazioni sul garage di Partinico che egli asseriva essere stato trovato autonomamente dai carabinieri.

Nel corso della stessa notte, il Vesco scriveva di suo pugno una dichiarazione (sottoscritta in ogni foglio) che consegnava ai vice pretori avv. Vincenzo Fundarò Cafrelli e avv. Antonio Russo che avevano effettuato l'ispezione del covo-garage di Partinico.

In detto memoriale (questo è il nome che ha acquisito nel corso della lunghissima vicenda giudiziaria) il Vesco ribadiva la sua confessione e confermava la chiamata in correità dei quattro correi di cui precisava il ruolo rivestito nell'eccidio.

Venivano identificate le persone chiamate in correità che, rintracciate nei rispettivi domicili e dichiarate in stato di fermo, venivano portate in caserma per essere sentite; in tale circostanza il Gulotta, il Santangelo e il Ferrantelli, alla presenza dei rispettivi difensori, ammettevano il loro coinvolgimento nel fatto, seppure fornendo delle indicazioni in ordine al movente, alla dinamica del fatto e ai ruoli assunti non sovrapponibili fra loro; solo il Mandalà negava ogni responsabilità e si dichiarava del tutto estraneo.

Va precisato che il Ferrantelli si rifiutava di firmare il verbale, assumendo di non ritenerlo necessario; che al Mandalà veniva sequestrata una giacca recante tracce ematiche le quali, all'esito di perizia ematologica, risultavano appartenere ad un gruppo sanguigno compatibile con quello del carabiniere Apuzzo; che



nell'abitazione del Gulotta venivano rinvenuti due bossoli per moschetto e due cartucce per arma da fuoco corta cal. 7,65 e cal. 8.

Avvisata la Procura di Trapani ed avvisati i difensori, gli indagati venivano escussi in carcere dal magistrato il pomeriggio del 13 febbraio 1976 e tutti, il Vesco compreso ( che confermava la sua partecipazione al duplice omicidio e confermava di aver indicato ai militari il garage ove erano state rinvenute le armi, ma ritrattava la chiamata in correità degli altri) dichiaravano di avere subito dei maltrattamenti da parte degli investigatori; inoltre il Santangelo e il Ferrantelli ritrattavano la confessione resa. Alcuni di essi ( il Vesco, il Ferrantelli e il Mandalà) dichiaravano di essere stati condotti incappucciati in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo e di essere stati sottoposti a gravissimi maltrattamenti consistiti nell'ingestione di acqua e sale, percosse ed altre violenze; chiedevano quindi di essere condotti presso la caserma di Sirignano, quale presumibile luogo in cui erano stati trasportati e sottoposti alle sevizie.

Il Santangelo, che non era tra gli indagati condotti a Sirignano, nell'interrogatorio del 27.03.1976, a contestazione del magistrato sul perché non avesse fatto cenno nel corso del primo interrogatorio dei subiti maltrattamenti, riferiva di aver dichiarato che la sua confessione era stata frutto di coartazione della volontà, ma che il magistrato non aveva approfondito il tema; precisava però di aver riferito che l'ematoma presente sul volto, di cui si dava atto nel registro dell'ufficio matricola del carcere, era conseguenza delle violenze subite e che su imposizione




di un brigadiere dei CC della scorta non aveva potuto dire la verità all'agente di polizia penitenziaria del carcere.

### La vicenda processuale.

Prima di ripercorre i passaggi del tortuoso iter giudiziario della vicenda giunta all'esame del giudizio di revisione, non si può esimere la Corte di osservare la particolarità della vicenda stessa; la sentenza (di condanna) passata in giudicato è stata pronunciata ben quindici anni dopo il fatto, all'esito di un percorso giudiziario che ha visto contrasti di valutazione, annullamenti da parte della Corte di Cassazione, regressione alla fase delle indagini preliminari, sollevamento di un conflitto di competenza, dichiarazione di nullità della sentenza emessa a seguito della regressione.

Per come si vedrà a breve, la questione concernente le violenze (che costituisce l'oggetto della prova nuova) è stato il tema centrale del processo stante la preponderanza nel quadro probatorio della chiamata in correità del Vesco e (almeno per Santangelo e Ferrantelli) delle confessioni confermate di tale chiamata.

Ebbene, all'esito delle investigazioni come sopra riassunte, il G.I. rendeva ordinanza di rinvio a giudizio per tutti gli imputati, salvo che per il Vesco il quale la notte del 26.10.1977 veniva trovato impiccato alla grata del vano bagno dell'infermeria del carcere ove era ristretto, in circostanze piuttosto misteriose



(era monco del braccio destro e cionondimeno era riuscito ad impiccarsi); nel contempo il G.I. ordinava la prosecuzione dell'istruzione in relazione alle violenze patite dagli imputati.

L'ordinanza, però, veniva annullata dalla Corte di Cassazione per vizi procedurali e gli imputati venivano scarcerati per decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare.

La Corte di Assise di Trapani con sentenza resa il 10.02.1981 assolveva tutti gli imputati per il reato di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste, mentre per quel che riguarda gli altri reati (tra cui il duplice omicidio dei carabinieri) condannava il Mandalà all'ergastolo ed assolveva Gulotta, Santangelo e Ferrantelli per insufficienza di prove.

La Corte d'Assise aveva modo di affermare come il processo fosse di natura chiaramente indiziaria e che i punti nodali fossero essenzialmente la chiamata di correo formulata dal Vesco e le confessioni stragiudiziali della gran parte dei coimputati.

Richiamata in punto di diritto la giurisprudenza in materia di processo indiziario e quella in tema di chiamata in correità, la Corte d'Assise di Trapani riteneva attendibile il contenuto del cd. memoriale del Vesco, della cui autenticità non dubitava in considerazione del fatto che era stato vergato di suo pugno ed era molto esteso e particolareggiato nella descrizione, e nel quale lo stesso si era ritagliato un ruolo, quello di "palo", di minore importanza.



Ciò posto, quel giudice riteneva che nei confronti del Mandalà tale chiamata in correità fosse da ritenersi “qualificata” in presenza di una serie numerosa di ulteriori elementi confermativi della responsabilità del predetto quali: gli stretti rapporti con il Vesco, altrimenti inspiegabili stante la diversità d’età, provenienza, attività lavorativa e stato familiare; la vicinanza del Mandalà con il mondo della malavita locale; la scelta di affittare il garage-covo in Partinico ovvero proprio nel paese del Mandalà; le tracce ematiche rinvenute sulla giacca del medesimo; la presenza, riferita dal camionista Pace, di una Fiat 124 (del medesimo tipo di quella trovata in possesso del Mandalà), posta avanti alla casermetta di Alcamo Marina in orario (vero le ore 2.15) compatibile con l’eccidio secondo la ricostruzione fornita dal Vesco; il fallimento dell’alibi del Mandalà.

Al contrario, nei confronti degli altri tre coimputati, la Corte d’Assise riteneva inattendibili le confessioni in quanto minate dalle denunce di violenza che avevano trovato una simmetria nelle anomalie delle condotte degli investigatori e dalle irregolarità compiute dagli investigatori medesimi che avevano fermato gli indicati ed omesso di metterli tempestivamente a disposizione dei magistrati.

Nel complesso, la Corte valutava insufficienti le prove a carico ed evidenziava come fossero insuperabili le contraddizioni nelle confessioni degli imputati, tutte inconciliabili circa: i motivi della gita ad Alcamo; il luogo e l’ora dell’appuntamento; il luogo dell’incontro con l’individuo di Partinico (il Mandalà); il mezzo usato per trasferirsi ad Alcamo; i ruoli di ciascuno nell’azione



delittuosa; le modalità di trasporto della refurtiva; le fasi successive al duplice omicidio.

Evidenziava, poi, come la confessione del Gulotta (che aveva ammesso di essere lo sparatore, salvo poi denunciare che dette dichiarazioni erano state estorte con violenza) presentava delle incongruenze in ordine all'esecuzione materiale del duplice omicidio, alla progressione dei colpi e alla posizione dello sparatore.

In particolare, la Corte riteneva del tutto incompatibile la ricostruzione dell'omicidio operata dal Gulotta con le emergenze processuali: riteneva la Corte che non poteva essere vero che il primo ad essere attinto dai colpi fosse stato il Falcetta che si era alzato dal letto, mentre l'Apuzzo veniva colpito nel sonno, poiché tanto era in contrasto sia con la logica e sia con la posizione in cui erano stati rinvenuti i due cadaveri; i colpi erano stati sparati in progressione per come emerso dalla perizia balistica sicchè non era possibile che lo sparatore fosse rimasto fermo.

Infine, la Corte procedeva all'elencazione degli elementi indiziari esistenti a carico degli imputati Gulotta, Santangelo e Ferrantelli, valutandoli privi di quel peso e forza probatoria necessari per formulare un giudizio di colpevolezza.

La Corte, poi, stigmatizzava le personalità dei giovani Gulotta, Santangelo e Ferrantelli come giovani studiosi e lavoratori, e rilevava l'assenza di un movente ad un eccidio sì efferato e rimasto privo di una causale.




La Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con sentenza del 23.06.1982, ribaltava la decisione di assoluzione e condannava, oltre al Mandalà anche Gulotta, Ferrantelli e Santangelo per il duplice omicidio dei carabinieri.

Preliminarmente, esaminate le numerose eccezioni formulate in merito alla perizia ematologica, la Corte affrontava i medesimi temi trattati in primo grado: la mancanza di causale, le violenze e torture subite dai fermati, la "frode processuale" relativamente all'accertamento delle tracce ematiche rinvenute sulla giacca di Mandalà.

In ordine alla causale, la Corte faceva riferimento ai rapporti di frequentazione degli imputati, all'ascendente che il Vesco esercitava sugli altri, alla scelta di affittare il covo-garage in Partinico (paese del Mandalà), la gita fatta dal Vesco con il Santangelo e, in definitiva, alla plausibile riconducibilità al Vesco dell'idea di "violare" la casermetta di Alcamo, per come dal medesimo indicato negli scritti che avevano preceduto la sua morte.

La Corte, poi, evidenziava la presenza del Santangelo e del Ferrantelli in occasione dell'acquisto della bombola d'ossigeno (del medesimo tipo di quelle usate per la produzione della fiamma ossidrica) e della bombola di gas liquido rintracciata nel covo-garage di Partinico.

Tali pregresse condotte venivano giudicate dalla Corte dimostrative della programmazione del progetto criminoso, stante la tempistica con cui erano state poste in essere ed il successivo comportamento assunto dagli imputati, ed avuto



riguardo all'assenza di diverse ed altre piste investigative e causali, nonché alla incompatibilità delle modalità del delitto con una matrice di tipo mafioso.

Nell'esaminare la personalità del Vesco, la Corte poneva in evidenza il contenuto dei suoi scritti che denotavano un elevato grado culturale, una notevole infarcitura di tipo ideologico politico, così ritenendo che la matrice rivoluzionaria-politica fosse la possibile causale del duplice omicidio (e della "violazione" di un luogo dello Stato) che aveva portato al coinvolgimento anche degli altri coimputati che subivano l'ascendente della personalità del Vesco.

Quanto al tema delle violenze denunciate dagli imputati, la Corte riteneva le accuse inattendibili in considerazione del fatto che a voler credere alle stesse si sarebbe dovuto necessariamente ipotizzare la complicità del P.M., dei vice pretori presenti agli interrogatori e degli stessi difensori nominati nel corso degli interrogatori.

La Corte, poi, passava in rassegna tutte le dichiarazioni rese dal Vesco e, ritenuta la capacità d'intendere e di volere dello stesso, concludeva per la loro attendibilità ed idoneità a fornire un quadro di colpevolezza nei confronti degli altri imputati.

La Corte d'Assise d'Appello, sotto altro profilo, criticava l'atteggiamento della Corte di primo grado in ordine alla ricerca di tutti gli elementi di contrasto tra le ricostruzioni fornite dagli imputati assolti ed alla scissione delle accuse del Vesco, accreditandone solo la parte che riguardava il Mandalà perché confermata da ulteriori ed esterni elementi.



Sulla divergenza tra le varie confessioni rese dagli imputati, la Corte rilevava che tale divergenza, lungi dall'indicare l'intrinseca inattendibilità, ne confermava la piena credibilità in considerazione del fatto che le discordanze riscontrate trovavano plausibile giustificazione nel ruolo secondario e defilato che ognuno degli imputati aveva ritagliato per sé, così dimostrando l'intento di alleggerire la propria posizione e, pertanto, evidenziando la spontaneità delle confessioni di ognuno.

Infine, la Corte di secondo grado procedeva alla valutazione degli alibi e rilevava il fallimento ovvero l'inconsistenza degli stessi, mentre poneva in evidenza gli elementi a carico tra i quali: la coincidenza tra l'auto sulla quale era stato fermato il Vesco e quella utilizzata per l'eccidio alla casermetta di Alcamo; l'identità del modus operandi (con fiamma ossidrica) tra l'effrazione alla casermetta e gli altri furti (villino geom. Cottone e tabaccheria Muscolino) successivamente all'eccidio; il rinvenimento delle bombole di ossigeno nel garage di Partinico e della refurtiva provento degli altri furti; la riconducibilità al delitto delle tracce ematiche rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà.

Detta sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 22.12.1984 la quale censurava, sotto il profilo dell'omessa motivazione, la valutazione del tema delle violenze denunciate dagli imputati e dei risultati della perizia balistica espletata e disattesa dai giudici palermitani nella misura in cui avevano formulato una ricostruzione del duplice omicidio ritagliandola sulle dichiarazioni del Gulotta e non basandosi sull'esito degli accertamenti balistici.



In particolare la Corte riteneva che la sentenza non soddisfacesse i canoni di adeguata motivazione in ordine:

- A) alle asserite violenze, nella misura in cui tutte le confessioni erano state rese in via extragiudiziale; i magistrati di Trapani erano rimasti estranei alla prima fase delle indagini, limitandosi a firmare atti di routine, ritardando gli interrogatori; il fatto che per quasi 36 ore era stata lasciata mano libera ai CC, “condizionati dall’essere compagni d’arma delle vittime”; l’esistenza delle lesioni che, per quanto lievi, apparivano compatibili con le accuse, e la presenza di numerosi carabinieri durante gli interrogatori che, in assenza dei magistrati, potevano aver creato un clima “suggestivo ed ammonitorio”; la ritrattazione effettuata da tutti gli imputati appena posti a disposizione dei magistrati.
- B) Alla causale, avendo la Corte postulato la sicura reità degli imputati dedotta dalle indicazioni del Vesco, così cercando di delineare la causale per corroborare l’accusa del Vesco piuttosto che condurre un’attività di autonoma ricerca di detta causale; in particolare la Corte territoriale aveva postulato un potere di fascinazione del Vesco senza però curare l’indagine sulla capacità recettiva degli altri, e soprattutto dei due minori Santangelo e Ferrantelli, di subire detta fascinazione sino al punto di commettere il truce eccidio.
- C) La mancata valutazione della capacità del Vesco di accusare come correi degli innocenti. In particolare la Corte di Cassazione evidenziava come



non apparisse trascurabile: il fatto che il Vesco si era quasi fatto scoprire dai CC alla guida di un'auto rubata e sospettata di essere stata utilizzata per gli omicidi; il fatto che per confessare ( e chiamare in reità gli altri) aveva chiesto di redigere un memoriale in cui, poi, aveva usato delle espressioni burocratiche e non quelle del messaggio politico-culturale che egli stesso voleva accreditare come causale; nonché la circostanza che la redazione di un memoriale non si addicesse al momento procedurale ed in particolare all'interrogatorio di polizia; il fatto che egli dopo la confessione-chiamata in reità si era chiuso in un silenzio rotto dalla promessa di una rivelazione decisiva impedita dalla sua impiccagione.

D) La dinamica del delitto. Evidenziava la Corte Suprema come vi fossero dei punti fermi emergenti dalla perizia medico-legale-balistica quali: l'unicità dello sparatore; la progressione dei colpi in avvicinamento alle vittime; il fatto che fosse stato freddato prima Apuzzo colto nel sonno e poi Falchetta, attinto dopo essere stato svegliato dai colpi esplosivi e nell'atto di cercare di sollevarsi dal letto; la circostanza che la ricostruzione della dinamica fatta propria dalla Corte d'Assise d'Appello, ritagliata sulla confessione del Gulotta, aveva disatteso le certezze emerse dalle perizie, così formulando delle affermazioni censurabili dalla logica in quanto fondate su basi insicure, prive di possibilità di controllo e, soprattutto, contrastanti con la priorità della morte di Apuzzo documentata fotograficamente come avvenuta nel sonno.



E) La Corte di Cassazione, poi, censurava il trattamento della posizione del Mandalà e l'apodittività dell'esclusione dell'addotta frode processuale in ordine al rinvenimento delle tracce ematiche.

La Cassazione annullava con rinvio la predetta sentenza, ma diversificava i destini degli imputati maggiorenni rispetto agli imputati minorenni.

Ed infatti in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale del 15.07.1983 n. 222 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 9 R.D. del 20.07.1934 n. 1404, nella parte in cui sottraeva alla competenza dei magistrati minorili i processi penali a carico di minori coimputati con maggiorenni negli stessi reati, rinviava per nuovo giudizio nei confronti di Mandalà e Gulotta ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo e nei confronti dei minori Santangelo e Ferrantelli alla Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Palermo.

La Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Palermo con sentenza resa il 7.03.1986 respingeva l'appello sia di Santangelo che di Ferrantelli, oltre che quello del PM, e per l'effetto confermava la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Trapani, uniformandosi integralmente alla motivazione della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione sia in punto di diritto che in punto di ricostruzione del fatto.

La Cassazione con sentenza del 12.10.87 annullava la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Appello di Palermo, sezione minorenni, e rinviava il processo alla Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta per un nuovo esame.



Detta sezione minorile, con sentenza del 31.05.1988, sostenendo che la sentenza della Corte Costituzionale avesse effetto *ex tunc*, annullava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Trapani del 10.02.1981 e rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Con sentenza del 6.10.1989, detto Tribunale per i Minorenni di Palermo assolveva Santangelo e Ferrantelli per insufficienza di prove.

La sezione minorile della Corte di Appello di Palermo, che già aveva emesso la sentenza del 7 marzo 1986, poi annullata dalla Cassazione, adita con gli appelli degli imputati e del PM, con ordinanza del 18.04.1990 denunciava conflitto di competenza con la sezione minorile di Caltanissetta.

La Corte di cassazione con sentenza del 2.10.90, affermava che, a prescindere dall'effetto *ex tunc* della sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione con la sentenza di annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo e il rinvio, per gli imputati minorenni, alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Palermo, aveva implicitamente e definitivamente affermato la validità del giudizio di primo grado e perciò si era posta in contrasto con il giudicato, eccedendo rispetto ai suoi limiti.

Con sentenza del 6.04.1991 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Trapani, dichiarava la responsabilità dei due minori per il duplice reato di omicidio e la responsabilità inoltre del Santangelo, previa riqualificazione del reato di furto pluriaggravato in rapina continuata pluriaggravata in danno dello Stato e dei carabinieri vittime



dell'omicidio, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuzione della minore età, che per il Santangelo dichiarava equivalente alle aggravanti e per il Ferrantelli prevalente, condannava il primo alla pena di anni 22, mesi 5 di reclusione e lire 450.000 di multa e il secondo alla pena di anni 14 e mesi dieci di reclusione; dichiarava estinti per prescrizione gli altri reati, applicava il condono e condannava al pagamento di provvisionale in favore delle parti civili.

### **La sentenza passata in giudicato.**

La sentenza di condanna passata in giudicato, oggetto dell'odierno giudizio di revisione, veniva pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta su rimessione della Corte di Cassazione a seguito di risoluzione di conflitto di competenza sollevato dalla sezione minori della Corte d'Appello di Palermo.

Preliminarmente, con articolazione di considerazioni di diritto, quella Corte puntualizzava i limiti del giudizio alla stessa rimesso e richiamando il principio di stratificazione del giudicato per effetto del quale su alcune questioni -e segnatamente, per quel che riguarda il tema centrale delle asserite violenze subite dagli imputati in relazione sia alla chiamata di correo che alle confessioni rese- dichiarava come nessuna nullità di atti fosse stata dichiarata sicchè affermava che in ordine alla loro validità si era formato il giudicato (interno).

Ciò nondimeno, respinte le eccezioni di inammissibilità/nullità avanzate dalle difese degli imputati (che però non hanno alcuna rilevanza ed incidenza nel



presente giudizio poiché superate dal giudicato e non intaccate dalle prove nuove), la Corte di Caltanissetta centrava il *thema decidendum* del processo sulla attendibilità della chiamata di correo del Vesco e delle confessioni stragiudiziali dei chiamati (ad eccezione del Mandalà) nonostante le intervenute ritrattazioni e le accuse di violenze.

Va rilevato che benché il giudizio di quella Corte avvenisse nel vigore del codice del 1988, è indiscutibile che le regole procedurali da osservare fossero, in base al principio del *tempus regit actum*, quelle del codice di procedura penale del 1930; pur tuttavia, nell'inquadramento giuridico della tipologia e valenza delle prove, quel giudice avvertiva l'esigenza di condurre un esame di entrambi i codici per dimostrare come nel nostro sistema (sia nel vecchio che nel nuovo codice) non sussistessero prove privilegiate e che in nulla avesse innovato, salvo che nella codificazione, l'introduzione dell'art. 192 c.p.p. del 1988.

Il parallelo tra norme e giurisprudenza del vecchio e nuovo codice impregna l'intera struttura della sentenza passata in giudicato, nell'evidente sforzo di quel giudice di verificare se la prova funzionasse sia sotto le vecchie che sotto le nuove regole processuali, sforzo di giustizia sostanziale comprensibilmente discendente dalla particolarità di un giudizio reso molti anni dopo il fatto e con un regime di prova e di criteri di valutazione della stessa che proprio nella materia cruciale della vicenda giudiziaria (chiamata di correo e riscontri) aveva registrato uno degli aspetti processuali più tormentati ed in evoluzione.



Ciò posto, la Corte d'Appello di Caltanissetta affermava che sia la chiamata in correità del Vesco che le confessioni di Ferrantelli e Santangelo dovessero ritenersi del tutto attendibili e scevre dai prospettati inquinamenti derivanti dalle accuse di violenza formulate da tutti gli imputati.

Escludeva quella Corte la fondatezza delle accuse di violenze asserendo come la dinamica delle indagini apparisse del tutto regolare e, soprattutto, evidenziando come sia la chiamata di correo che le confessioni dei chiamati fossero tutte avvenute alla presenza dei difensori ora d'ufficio, ora di fiducia.

La Corte, in primis, superava la eccezione sollevata dalla difesa secondo cui, trattandosi di difensori d'ufficio, gli stessi avrebbero potuto aver omesso di rappresentare eventuali situazioni di anomalia (questione trattata all'epoca ma non più oggetto di discussione nel presente giudizio), osservando come, quanto al Vesco, che lo stesso era stato difeso dal difensore di fiducia avv. Granozzi che era stato appositamente atteso, e quanto agli altri imputati che avevano ricevuto una difesa d'ufficio, che la tesi secondo cui un difensore d'ufficio, colludendo con gli organi di investigazione, potesse indurre i suoi assistiti a confessare la loro responsabilità "contro il vero", doveva ritenersi assolutamente inaccettabile.

Rilevava al contrario quel giudice come la presenza dei difensori rendesse provato che gli interrogatori erano stati resi in piena libertà. In particolare, segnalava che erano avvenuti alla presenza dei vice pretori di Alcamo: le confessioni rese dagli imputati, la ricezione del memoriale del Vesco (che quel giudice ipotizzava essere stato redatto addirittura in presenza degli stessi magistrati: *circostanza invero non*



*emersa da alcun atto processuale: n.d.r.*), l'ispezione dei luoghi (covo-garage, nascondiglio delle armi nel fondo rustico della famiglia del Vesco e del denaro anche in casa della zia) ed il sequestro della refurtiva .

Rilevava la Corte come il Vesco, fermato nella flagranza dei reati relativi alle armi alle 2.30 del 12.02.1976, aveva pronunciato le sue progressive rivelazione anche in presenza del padre e nell'attesa (dal medesimo Vesco imposta) dell'avv. di fiducia Granozzi che era intervenuto alle ore 3.00 del 13/2. Nelle more, erano state compiute attività di sequestro di armi in casa del Vesco nonché alle ore 21.50 del 12/2 ed all'1.45 del 13/2 la localizzazione, l'ispezione, la perquisizione e il sequestro sia delle armi e bombole (in Partinico), che della Fiat 124 di Mandalà.

Ricostruiva quella Corte come, all'esito dell'interrogatorio in presenza dell'avv. Granozzi, il Vesco avesse chiesto dei fogli ed avesse scritto il memoriale che poi aveva consegnato ai due vice pretori.

A seguito della chiamata in correità, dalle ore 10.30 alle 14.30 del 13.02.1976, gli investigatori avevano proceduto ad interrogare i chiamati che erano stati fermati nella notte.

Dava atto quella Corte che risultava che la Procura era stata informata fin dalla sera del 12/2 dell'evolversi della situazione (tema questo scottante all'epoca poiché oggetto di forte contestazione, evidenziando le difese come i magistrati fossero rimasti assenti dalle prime investigazioni: aspetto questo stigmatizzato sia dalla sentenza di assoluzione di primo grado che dalla Corte di Cassazione in sede



di annullamento della sentenza di secondo grado) e che nella mattina del 13 febbraio il sostituto Genco si era recato presso la Compagnia di Alcamo per organizzare l'attività (nomina di difensori d'ufficio ect.)

Così ricostruiti i tempi e le modalità dell'attività compiuta dagli organi di investigazione, quel giudice ribadiva l'assoluta correttezza e regolarità degli interrogatori, evidenziando altresì come la Corte di Cassazione (che per ben due volte era stata investita dello specifico aspetto delle asserite violenze) non aveva rilevato, né dichiarato alcuna nullità, così favorendo la formazione sul punto del giudicato interno.

Veniva dichiarato errato l'assunto secondo cui la Procura sarebbe stata esclusa dalle prime indagini e dagli interrogatori per 36 ore e piuttosto la Corte puntualizzava come il Mandalà, il Santangelo, il Gulotta e il Ferrantelli fossero stati arrestati fra le ore 4 e le ore 5 del 13/2 e che alle ore 15 fossero stati già tradotti nel carcere di Trapani ove, intorno alle 17,00, avevano avuto inizio gli interrogatori da parte del PM. Rilevava quel giudice come si trattasse di circa 10/12 ore (e non già 36) del tutto compatibili con le operazioni compiute.

Quanto alla posizione del Vesco, premesso che il suo arresto era avvenuto alle ore 2,30 del 12/2, rammentava la Corte come si era dovuto attendere fino alle ore 3.00 del 13/2 l'arrivo dell'avv. Granozzi.

Orbene, a fronte di tale articolazione dei fatti riteneva la Corte l'insostenibilità delle tesi circa le violenze ed intimidazioni subite, nonché dell'assunto del trasporto nella caserma di Sirignano.



In particolare, escludeva recisamente quel giudice il trasporto a Sirignano (riferito da tre dei cinque indagati) sia perché la circostanza era coperta dal giudicato interno e sia perché tale ricostruzione era di fatto incompatibile (anche per mancanza materiale di tempo) con la ricostruzione delle prime ore dopo il fermo del Vesco e degli altri indagati.

Quanto alla (esatta) descrizione della caserma di Sirignano effettuata da Ferrantelli (circostanza questa emersa sin dal primo grado, avendo il primo giudice dato atto della corrispondenza della descrizione con la situazione dei luoghi), la Corte nissena ammetteva la conoscenza della caserma di Sirignano, ma spiegava ciò sia con le conoscenze personali del Ferrantelli, che con la preparazioni di delitti da parte degli imputati; in tal senso quel giudice, partendo dal presupposto che gli imputati avessero colpito la casermetta di Alcamo, deduceva che per tale ragione gli stessi fossero ben a conoscenza delle stazioni dei CC perché valutate come possibile obiettivo, e pertanto concludeva che fosse giustificabile la conoscenza anche della caserma di Sirignano.

Ciò posto, la Corte nissena passava alla valutazione della chiamata in correità del Vesco non senza, prima, effettuare una ricostruzione giuridica dell'istituto tra vecchio e nuovo codice per concludere che, salvo la codificazione di taluni principi, di fatto, in ordine alla valutazione della portata della chiamata in correità, il nuovo codice non aveva introdotto alcuna modifica, entrambi i sistemi fondandosi sul principio del libero convincimento del giudice.



Pertanto valutava attendibile la chiamata in correità in considerazione sia della reciprocità del suo contenuto con quello delle confessioni, che della presenza di obiettivi riscontri.

In particolare, quale riscontro al narrato del Vesco e alle confessioni di Ferrantelli e Santangelo, quel giudice individuava, in primis, la stessa entità del fatto che imponeva l'esigenza della collaborazione materiale di più persone; rilevava come, per eseguire i reati commessi nella casermetta Alkamar, il numero di cinque persone fosse il minimo indispensabile, necessitando (corrispondentemente al contenuto della chiamata di correo e delle confessioni): la presenza di un palo; di una persona che trattenesse la porta per evitare che essa sbattesse con il vento; di due persone che penetrassero all'interno per fermare ed uccidere nel sonno i due carabinieri onde evitare la loro reazione; ed una persona di copertura per tutti.

Osservato ciò, quella Corte passava in rassegna le dichiarazioni di tutti gli imputati che avevano reso dichiarazioni confessorie e, svalutando le divergenze sussistenti (al contrario valutate come decisive dagli altri giudici che avevano assolto per insufficienza di prova), attribuiva l'esistenza di siffatte divergenze alla volontà di ognuno di alleggerire la propria posizione ai danni degli altri onde poter, nonostante la confessione, ricavare il massimo di benefici tratta mentali; pertanto, concludeva quel giudice come cinque fosse il numero giusto di soggetti necessari per compiere quel tipo di atto.

Passava, poi, in rassegna i riscontri obiettivi che le dichiarazioni del Vesco avevano ricevuto ed in particolare rammentava i furti dell'auto Fiat 127 in danno



di Ferrara, poi ritrovata in suo possesso; dell'auto trovata già prima con l'ammaccatura sul parafrangente corrispondente al segno già lasciato sul muretto della villa Cottone nella quale erano stati commessi due furti; i furti in detta villa con ritrovamento della refurtiva nel covo-garage; i furti in danno della CILMES, della GEOTHEM e del guardiano Ottonello col ritrovamento della refurtiva; l'uso della fiamma ossidrica sia nel furto in danno di Cottone, sia nella consumazione dei reati all'interno della casermetta Alkamar; l'acquisto delle bombole compiuto da Vesco e da Santangelo, bombole poi portate nella casa del Ferrantelli; i segni delle bombole riscontrati pure sulla Fiat 127; il recupero della refurtiva sottratta ad Alkamar nel covo-garage, nel fondo rustico della famiglia del Vesco, nella casa della zia materna e nella sua casa stessa; il riscontro della dinamica dei fatti e della individuazione degli autori materiali dell'omicidio (Santangelo e Mandalà) che entrarono nelle camere dormitorio, costituito dalla macchia di sangue rinvenuta sulla giacca del Mandalà, corrispondente al rarissimo gruppo e sottogruppo sanguigno del c.re Apuzzo; ed infine il possesso della pistola Beretta 7,65 risultata pacificamente all'esito della perizia essere l'arma utilizzata per l'eccidio dei carabinieri.

Tali elementi, conducevano quel giudice a ritenere riscontrata la chiamata in correità del Vesco ed inattendibile la intervenuta ritrattazione che, tra l'altro, trovava smentita nelle confessioni rese dagli altri imputati, le cui ritrattazioni, a loro volta, non risultavano sostenute da elementi di riscontro.




Si concentrava, poi, la Corte sulla cruciale questione del memoriale (con il quale il Vesco aveva effettuato la chiamata in correità e che poi aveva dichiarato essere stata il frutto delle violenze e torture subite).

Dopo aver escluso profili di dubbio circa la genuinità di detto atto (sottoscritto in ogni suo foglio e riscontrato sia dalle confessioni dei chiamati che da ulteriori elementi, oltre che dalla ricostruzione della dinamica dei fatti investigativi che escludeva che potesse essere veritiero il trasporto a Sirignano), osservava la Corte come la scelta di affidare alla scrittura di un memoriale il suo racconto piuttosto che alle risposte dirette all'interrogatorio, poteva essere determinato dal desiderio di maggiore libertà, di maggiore completezza e di maggiore meditazione.

La Corte, poi, si intratteneva ad evidenziare i rapporti esistenti tra i cinque imputati a dimostrazione di come il collegamento fra loro li riconducesse all'eccidio della casermetta. Era comprovato il rapporto di amicizia e di stretta frequentazione tra loro, le loro case erano poste nella stessa zona dell'abitato di Alcamo (ad eccezione del Mandalà che era di Partinico, paese ove però non a caso era stato affittato il covo-garage).

Confermativo della chiamata di correo e delle confessioni veniva valutato l'acquisto delle bombole del medesimo tipo di quelle usate per l'utilizzo della fiamma ossidrica: una di ossigeno trasportata da Santangelo nella campagna di Vesco (in tale occasione Santangelo per non farsi vedere dai venditori era rimasto fuori dal negozio); un'altra bombola (più piccola) che era stata recapitata nella casa di Ferrantelli.



Evidenziava, poi, quel giudice come la condotta di Ferrantelli e Santangelo la notte dell'arresto del Vesco fosse indicativa della preoccupazione di essere coinvolti; ed invero, per come emerso da una relazione dei CC che lo pedinavano, la sera del 12.02.1976, il padre del Vesco, uscito dalla caserma dei CC, ove era stato presente alla confessione del figlio, ebbe a recarsi in casa di Santangelo che (a detta della relazione dei CC) appariva preoccupato; nella circostanza era presente anche il Ferrantelli che lo confortava. Dopo circa dieci minuti, il padre del Vesco aveva lasciato la casa del Santangelo e questo, insieme al Ferrantelli, era uscito con la vespa.

La Corte, inoltre, valutava come riscontro della chiamata di correo e delle confessioni la circostanza che nel corso della perquisizione nella casa del Santangelo fosse stata rinvenuta anche una scatola di fiammiferi Minerva serie "cani" non più prodotta da tempo, ma dello stesso tipo della scatola trovata nel covo-garage di Partinico e dello scatolo trovato su uno dei gradini antistanti il portone della caserma Alkamar, dalla quale mancavano due fiammiferi utilizzati per accendere la fiamma ossidrica.

La Corte, dunque, riteneva riscontrata la chiamata in correità, mentre rilevava come alcun riscontro avessero ricevuto le ritrattazioni sia della chiamata che delle confessioni. In particolare, si soffermava sulla ricostruzione di ognuno e di quella del Gulotta che aveva offerto una ricostruzione dell'esecuzione del duplice omicidio del tutto corrispondente ai dati oggettivi riscontrati, i quali differivano




dalla ricostruzione della dinamica effettuata dagli investigatori che aveva indotto in errore anche i periti.

Sulla questione della fase esecutiva e del contenuto della confessione del Gulotta è imprescindibile a questo punto fare delle considerazioni.

La sentenza di revoca della condanna e pronuncia di assoluzione nei confronti del Gulotta ha (per come emerge dalla sua lettura) definitivamente escluso la veridicità della ricostruzione della dinamica del duplice omicidio così come effettuata in sede di confessione, ritenendo al contrario comprovata la ricostruzione così come effettuata all'epoca dai periti.

Sulla questione, a prescindere dalla delicata questione circa la valenza del passaggio in giudicato della sentenza di revisione in relazione all'odierno processo sotto il profilo della ricostruzione dei fatti (e tra questi oltre il tema delle violenze anche quello delle modalità del'omicidio), questione inedita nella giurisprudenza e che non è necessario risolvere in questa sede potendosi giungere alla decisione finale a prescindere dalla soluzione di tale quesito giuridico, deve questa Corte rilevare come secondo le norme all'epoca vigenti non vi fosse alcuna incompatibilità del medesimo giudice a giudicare entrambi processi, essendo state, le articolate e complesse norme, introdotte successivamente alla celebrazione di quel processo (e tra l'altro per via della giurisprudenza della Corte Costituzionale). Ne consegue che alcun vizio (di nullità della sentenza) può essere invocato, né tanto meno tale situazione (a fronte del passaggio in giudicato della




sentenza) potrebbe (addirittura) modificare i limiti del giudizio di revisione (fondato per come si dirà sulla prova di resistenza).

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di revisione della condanna di Gulotta che ha “definitivamente” escluso che l’esecuzione del duplice omicidio avvenne secondo le modalità riferite nella confessione del predetto (tanto stabilito da quella Corte nell’ambito del giudizio di attendibilità della prova nuove e conseguentemente di attendibilità della ritrattazione della confessione del Gulotta), a prescindere (come detto) dalla inedita questione circa la valenza di un giudicato di revisione nell’ambito del giudizio di revisione degli altri condannati, non appare fondatamente sostenibile che la ricostruzione del fatto formulata in quel giudizio di revisione possa valutarsi indifferente e non obbligatoria in questa sede.

Ritornando alla sentenza di condanna passata in giudicato, ed oggetto del presente procedimento di revisione, la Corte nissena, dunque, escludeva l’attendibilità delle denunciate violenze e torture ai danni del Vesco e degli altri e riteneva -per tutte le ragioni sinteticamente sopra esposte- raggiunta la prova della colpevolezza di Santangelo e Ferrantelli per il duplice omicidio e per la rapina aggravata all’interno della caserma; prescritti gli altri reati.

### Le prove nuove



Le nuove prove dedotte dai congiunti di Santangelo e Ferrantelli, poste a supporto della richiesta di revisione del giudizio, sono costituite essenzialmente dalle dichiarazioni rese dall'ex carabiniere Renato Olinò e dal contenuto di alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate dalla Procura della Repubblica di Trapani per il reato di sequestro di persona e lesione a carico dei carabinieri (che avrebbero riscontrato le dichiarazioni di Olinò), prove nuove che suffragherebbero le dichiarazioni sin dall'epoca dei fatti rese dal Vesco e dagli altri coimputati circa il fatto che la chiamata in correità e le confessioni rese dagli imputati fossero state estorte con la violenza.

Non ritiene la Corte che assumano valore probante, rilevante e conducente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia pur introdotte nel giudizio di revisione poiché esse hanno solo proposto piste nuove in ordine alla strage di Alcamo Marina sicchè, quali mere ipotesi investigative, seppure consistenti non possono assurgere a valore di prova, né confermare il contenuto della prova nuova.

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna impone di valutare le prove nuove che riguardano direttamente il tema centrale della condanna che -fondato- prevalentemente sulla chiamata in correità del Vesco e sulle successive confessioni degli altri- la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha potuto pronunciare solo dopo aver escluso la veridicità delle asserite violenze subite per estorcere tali dichiarazioni posto che l'esistenza di tali violenze, altrimenti, avrebbe pregiudicato se non la legalità della prova, quanto meno la sua attendibilità.



Che poi siano oggi in corso di verifica altre piste investigative (che sui collaboratori di giustizia si fondano) è circostanza che resta sullo sfondo e non incide sulla materia del giudizio di revisione.

La prova nuova principale è costituita dalle dichiarazioni di Olinio Renato il quale, sentito dalla Procura della Repubblica di Trapani (che nell'anno 2008 avviò le indagini per la verifica di dette dichiarazioni), ebbe a dichiarare: di essere entrato nell'Arma dei carabinieri nell'anno 1968 e di essere uscito, su sua richiesta, nel 1976 con il grado di brigadiere; di essere stato, nel corso della sua carriera, assegnato al NOR di Palermo e, quindi, al gruppo investigativo diretto dall'allora cap. Russo; di essere stato successivamente trasferito a Napoli (sua città natale), ove era entrato nella sezione speciale anticrimine di nuova costituzione, con compiti nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata e di matrice ideologica; di essere stato inviato ad Alcamo la mattina del 27 gennaio 1976, per le indagini sui due carabinieri uccisi nella casermetta di Alcamo Marina.

Riferiva che, dopo i primi accertamenti, le indagini entrarono in una fase di stallo finchè del tutto casualmente personale del nucleo radiomobile ebbe a controllare il Vesco che transitava a bordo di una Fiat 127. L'auto era risultata rubata, prima ancora di essere stata immatricolata, presso un concessionario di Alcamo e a bordo della stessa furono rinvenute due armi, una delle quali fu portata proprio dall'Olinio presso uno dei presidi scientifici delle forze dell'ordine per i rilievi.

In quel momento l'Olinio ebbe modo di accorgersi che la Beretta cal. 9 aveva la matricola forata e osservò che tale tipo di operazione richiedeva l'impiego di una



punta di trapano particolare stante la natura del metallo. Significativamente punte di quel genere furono poi rinvenute nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti del Vesco, circostanza questa che convinse l'Olino (come del resto gli altri investigatori) che i militari fossero sulla strada giusta.

Il Vesco, portato nella caserma di Alcamo era stato ammanettato ad un termosifone con la sola mano che aveva (era monco di un avambraccio) e fatto oggetto di simulazioni di esecuzione con pistole scariche. Il dichiarante ha affermato di aver tentato di fermare i suoi colleghi senza esito. Ha riferito che nessuno avvisò il PM di turno o un difensore sicchè, dopo un colloquio telefonico con il cap. Russo, costui prese la direzione dell'indagine.

Il Russo, insieme all'Olino, si recò ad Alcamo, dopo aver predisposto una squadra di persone di fiducia della quale facevano parte il m.llo Provenzano, il m.llo Di Bona e il m.llo Scibilia (nei confronti di tali soggetti ha proceduto la Procura della Repubblica di Trapani per i reati di sequestro di persona e lesioni aggravati, reati per i quali è stata inoltrata richiesta di archiviazione perché estinti per intervenuta prescrizione, salvo però ritenere il PM di dover dare atto della fondatezza delle accuse di Olino Renato).

L'Olino, che già aveva nutrito perplessità sulla sottrazione delle indagini agli inquirenti locali e sull'entrata in campo del C.llo Russo, ha dichiarato che il Vesco presso la caserma di Alcamo non fu sottoposto ad alcun interrogatorio formale e che, invece, fu incappucciato con un copricuscino, caricato sul sedile posteriore di un furgone bianco e condotto in un luogo fuori da




Alcamo avente un nome del tipo Sirignano, ovvero un presidio minore presso il quale il gruppo giunse di sera (verso le sei-sette).

All'interno di una delle stanze di detto presidio, furono portate due casse, un telefono da campo che girando una manovella era in grado di produrre scariche elettriche, un secchio di metallo pieno di acqua, nella quale venivano sciolte grosse quantità di sale.

Secondo il racconto di Olinò, il Vesco fu steso sulle casse con le mani e i piedi legati e, così, immobilizzato venne costretto ad ingerire grandi quantità di acqua e sale attraverso un imbuto e con il naso tappato. Alle operazioni era presente un medico della Legione di Palermo che, incappucciato come gli altri, controllava le condizioni fisiche del Vesco onde fermare le torture ove si fossero registrati pericoli di morte. Gli imboccamenti furono sette-otto e durarono circa mezz'ora. All'esito il Vesco cedette, rivelò l'ubicazione del deposito delle armi e poi cedette anche in ordine all'indicazione dei nomi dei correi. Al Vesco, oltre alla somministrazione di acqua e sale, vennero anche somministrate scariche elettriche che Olinò, fuori dalla stanza, non vide ma dedusse in base al suono percepito della manovella del telefono da campo.

In questa maniera vennero fuori i nomi dei correi i quali, vennero prelevati dai rispettivi domicili, condotti presso la caserma di Alcamo e sottoposti a loro volta a sevizie alle quali Olinò non assistette, ma che apprese dai commenti dei carabinieri.

Solo il Mandalà riuscì a resistere alle violenze e non parlò.



Ebbe a precisare l'Olino che dei tre fermati, solo uno fu portato a Sirignano e che solo la mattina ebbe inizio la stesura dei verbali sotto forma di spontanee dichiarazioni che, però, il dichiarante (Ferrantelli: n.d.r.) rifiutò di firmare.

L'Olino ebbe a precisare che gli autori delle violenze erano stati il C. llo Russo, quale comandante della spedizione, Scibilia che aveva coadiuvato le operazioni e sostituito il Russo quando questo si era allontanato dalla stanza, Pignatella che azionava la manovella del telefono per le scariche elettriche sui genitali e somministrava l'acqua con il sale, Provenzano e Di Bona.

Secondo l'assunto della Procura della Repubblica di Trapani, articolato nella richiesta di archiviazione a carico dei carabinieri della squadretta, le dichiarazioni di Olino Renato avevano trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche (il cui contenuto trascritto con perizia svolta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria è stato acquisito da questa Corte) intercorrenti tra i parenti del m. llo Provenzano. In particolare davò atto la Procura che costoro nel corso delle conversazioni registrate a ridosso della convocazione ricevuta dal proprio congiunto presso la Procura della Repubblica di Trapani, sforzandosi di capire le ragioni della stessa ( e precisamente i reati per i quali si stava procedendo) avevano ricollegato la convocazione ai fatti di Alcamo; avevano ricordato che su detta strage aveva indagato la squadra del C. llo Russo ( e dunque il loro congiunto unitamente agli altri facenti parte della sua squadra) e avevano rammentato che era possibile che gli investigatori avessero dato "*...un po' di legnate, e magari falsificato...*". La moglie del m. llo Provenzano, parlando con il figlio, aveva riferito, infatti, che il




marito le aveva raccontato che avevano cambiato la disposizione dei mobili, in maniera che quello che “...era stato in quella stanza non ci si ritrovava più...”, facendo riferimento ad una “prassi” seguita negli interrogatori del tempo.

Interveniva, poi, un dialogo tra la moglie del m.llo Provenzano e la figlia nel corso del quale, quest'ultima, confermava di aver appreso dal padre della circostanza che i fermati erano stati portati in un posto diverso dalla caserma, che a procedere era stata la squadra di Russo nonostante non avesse competenza territoriale e che il padre le aveva riferito che i fermati erano stati sottoposti a violenze.

A fronte di tali emergenze, e tenuto conto delle dichiarazioni di taluni giornalisti che confermavano l'attendibilità dell'Olino, nella misura in cui riferivano delle dichiarazioni dal medesimo effettuate al fine di far emerge detta verità, nonché di taluni collaboratori di giustizia che avevano, nell'ambito di altri procedimenti, aperto scenari del tutto diversi sui fatti di Alcamo, la Procura della Repubblica di Trapani chiedeva l'archiviazione del procedimento seppur a fronte della fondatezza della *notitia criminis* stante l'intervenuta estinzione dei reati (di sequestro di persona e lesioni) per intervenuta prescrizione.

### **Il giudizio di revisione.**

Prima di procedere all'esame del nuovo materiale probatorio, è opportuno inquadrare giuridicamente il caso nel novero delle ipotesi previste dall'art. 630 lett. c) c.p.p. e richiamare i limiti ed i canoni del giudizio di revisione.



E' necessario esaminare talune considerazione rimesse dalle difese con riferimento alla portata dello specifico giudizio di revisione, secondo cui la valutazione di attendibilità del contenuto della prova nuova (prova delle violenze e torture subite dai condannati) imporrebbe la dichiarazione di inutilizzabilità (ex art. 188 c.p.p.) sia della chiamata di correo del Vesco che delle confessioni di Santangelo e Ferrantelli.

Assume la difesa che rientrando la fattispecie in esame in tale categoria di inutilizzabilità la Corte dovrebbe, ai sensi dell'art. 188 c.p.p., limitarsi a dichiarare la inutilizzabilità del contenuto di tali dichiarazioni senza entrare nel merito del contenuto delle dichiarazioni stesse.

La questione pone un problema di successioni delle leggi nel tempo.

Non è in discussione che il procedimento in oggetto sia regolato dalle norme del vecchio codice di procedura penale perché instaurato sotto la vigenza di quella disciplina sicché, per il principio del *tempus regit actum*, non rileva il momento della valutazione della prova, ma quello dell'instaurazione del procedimento, per come espressamente stabilito sia dai principi generali che dalle norme transitorie di cui al D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271.

Ciò posto, la inutilizzabilità codificata nell'art. 188 c.p.p. del codice del 1989 non può ritenersi operante in considerazione del fatto che in forza del predetto principio *"...il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché è in quel momento che si produce l'effetto di introdurre*



*nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 526 e 191 c.p.p. Pertanto...la conseguente previsione di inutilizzabilità...in forza del principio tempus regit actum...non è applicabile alle dichiarazioni rese anteriormente dall'indagato. Nel caso di specie, quindi, (ma il principio è generale: n.d.r.) non si configura alcuna violazione di legge, perché è stata rispettata la normativa vigente all'epoca di assunzione degli atti, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 64 e 65 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente. (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 16803 del 2004).*

Ciò nondimeno, non si può questa Corte esimere dall'osservare come la norma di cui all'art. 188 c.p.p. codifica un principio che affonda le sue radici nei diritti fondamentali del cittadino e si riverbera sulla stessa legittimazione del sistema giudiziario; essa infatti non introduce una disposizione specifica di procedura, ma codifica il principio che nell'assunzione delle prove è fatto divieto assoluto ed inderogabile di uso di qualunque metodo o tecnica, fisica o psichica, influente sulla libertà di autodeterminazione nella formazione degli atti processuali. Si tratta di un divieto che scaturisce dai principi fondamentali sia della Carta Costituzionale che delle fonti di diritto internazionale.

In tal senso, seppur non codificato, tale principio doveva ritenersi vigente anche sotto il vecchio codice di procedura penale; purtuttavia l'assenza della previsione della sanzione di inutilizzabilità ebbe a consentire la formazione di una giurisprudenza (neppure minoritaria) secondo cui ove la veridicità del contenuto



della prova acquisita con l'utilizzo di modalità violente, ovvero mediante forme di pressione psicologiche, avesse comunque trovato riscontro in ulteriori ed autonomi elementi, il contenuto della prova assunta con violenza avrebbe potuto assumere valenza probatoria a prescindere dalla scorrettezza delle modalità di assunzione.

In ossequio alle fonti di diritto internazionale e alle Convenzioni internazionali, il nuovo codice di procedura penale ha codificato il divieto di utilizzo di mezzi contrari alla libertà e alla dignità umana ed ha collegato ad esso la sanzione dell'inutilizzabilità.

Ciò posto, non può accogliersi la prospettazione difensiva che, ove dovessero ritenersi affidabili le dichiarazioni rese da Olinio Renato, dovrebbe dichiararsi tout court l'inutilizzabilità della chiamata in correità e delle confessioni ex art. 188 c.p.p.

S'impone invece la necessità di valutazione del contenuto di tali dichiarazioni e la ricerca di quei riscontri obbligatori alla chiamata di reità/correità che l'Olinio ha operato nei confronti degli altri carabinieri.

Peraltro, nell'ambito e nei limiti di un giudizio di revisione, la questione posta circa l'applicabilità o meno dell'art. 188 c.p.p. assume non decisivo rilievo nella misura in cui anche l'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità della prova non esonererebbe il giudice della revisione dall'effettuare il giudizio di resistenza che costituisce la tecnica di funzionamento della revisione del giudicato perché fissa il



punto di equilibrio tra il principio di certezza del diritto, del quale il giudicato costituisce estrinsecazione primaria, e l'accertamento della verità sostanziale.

Ed invero, in ordine ai limiti del giudizio di revisione, è pacifico che con riguardo alla previsione di cui all'art. 630, lett. c), c.p.p. deve trovare applicazione il principio secondo cui *"...quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacchè, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico annichilimento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna"* (Cass. pen. Sez. 1 del 12.11.1997, n. 6337 Grgic rv. 208943).

Pertanto, è pacifico che *"...le nuove testimonianze non possono essere poste a fondamento esclusivo della sentenza pronunciata in sede di revisione ma devono tenere presente l'esito delle prove aventi il medesimo oggetto già assunte nella precedente fase di merito. E' d'obbligo del giudice valutare comunque l'attendibilità dei testimoni specie quando si formulino specifiche contestazioni al riguardo"* (Cass. sez. pen. IV sentenza n. 24291 del 7.04.2005, rv. 231734, Alise e altro).

Entro tale solco deve procedersi ad esaminare l'intero materiale acquisito, verificando l'attendibilità e la portata delle prove nuove, comparandole con quelle



poste a fondamento della sentenza passata in giudicato e verificare se le stesse resistono all'impatto delle prove nuove ovvero vengono travolte ed annullate.

### Attenibilità di Olinò Renato e i riscontri alle sue dichiarazioni.

Sentito in udienza, Olinò Renato, ha puntualmente ripercorso il suo racconto negli stessi termini già resi avanti alla Procura della Repubblica di Trapani e avanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

L'Olinò ha chiarito di essere stato assegnato ad Alcamo direttamente dal suo Comando di Napoli, in quanto era stata ipotizzata una pista terroristica dell'eccidio e che il coinvolgimento del reparto di Palermo era seguito al rinvenimento dell'arma sull'auto di Vesco. Gli esami balistici effettuati nell'immediatezza avevano confermato la bontà della pista "Vesco" sicchè gli investigatori si erano determinati a dare avvio alle condotte violente sopra descritte per ottenere la confessione del Vesco e l'indicazione dei complici.

L'Olinò ha dichiarato di non aver partecipato a tali atti, ma di essere rimasto nelle stanze adiacenti all'interno della caserma di Alcamo. Vi era uno stato generale di concitazione e gli inquirenti (ovvero la squadretta dell'allora capitano Russo) esercitava le pressioni violente al fine di fare ammettere i fatti e i commilitoni si consultavano freneticamente per far collimare le dichiarazioni con i dati sino a quel momento emersi.



Orbene, quanto alla credibilità dell'Olino, va prima di tutto rilevato che è pacificamente provato che egli fosse presente agli accadimenti nei quali si inseriscono i comportamenti violenti da parte dei militari, seppure con diversa gradazione, poiché presente alla casermetta di Sirignano (seppure non all'interno della stanza ove venivano compiuti gli atti di violenza).

La sua presenza sul luogo degli accadimenti (non comprovata dalla firma in alcun verbale ufficiale) e la dinamica dei fatti seguiti all'arresto del Vesco è stata confermata dal m.llo Scibilia Giuseppe avanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria; il predetto, dopo aver confermato l'intervento su Alcamo di una squadra del nucleo investigativo di Palermo sotto il diretto comando del Russo (circostanza questa che senza le dichiarazioni di Olino non sarebbe mai emersa), ha confermato che il pomeriggio del giorno in cui venne arrestato il Vesco si era recato in caserma; che nella stessa non era presente il comandante della Compagnia, né il difensore del Vesco e pur tuttavia venne avviato "un colloquio informale" con il ragazzo che durò diverse ore e nel corso del quale il ragazzo, su sollecitazione del Russo che conduceva "l'interrogatorio", indicò il magazzino di Partinico, ove vennero effettuati i relativi accertamenti con esito positivo (appunto il ritrovamento del covo-garage). Al giovane, poi, venne anche concesso di vedere il padre.

L'ammissione da parte dello Scibilia della sua presenza in caserma, dell'assunzione di condotte investigative da parte del C.llo Russo e della conduzione di un colloquio informale nel corso del quale maturò la confessione



del Vesco, è un dato particolarmente rilevante se si tiene conto che agli atti ufficiali non venne lasciata traccia alcuna della presenza della squadra del Russo che (per come riferito dallo stesso Olino e poi confermato dal contenuto delle conversazioni telefoniche tra i parenti del m.llo Provenzano) non aveva nessun titolo e nessuna competenza per partecipare alle indagini.

Il medesimo Scibilia ha, poi, confermato la presenza di Olino Renato sui luoghi dei fatti, definendolo *“un bravo ragazzo”*, un ragazzo *“molto sveglio”*, uno di quelli *“voluti bene”* dal C.llo Russo che *“se lo portava quasi sempre vicino”*; concludeva lo Scibilia ammettendo che poteva corrispondere al vero che lo stesso fosse presente e che avesse partecipato all'attività investigativa.

Osserva la Corte che l'apprezzamento che il Russo nutriva per l'Olino, per come riferito dallo Scibilia, è un dato significativo perché spiega la ragione per la quale egli abbia potuto essere presente ai fatti (che in quanto delittuosi impongono l'utilizzo solo di militari affidabili e di fiducia) ed abbia potuto manifestare al medesimo comandante la sua contrarietà all'utilizzo delle tecniche violente presso la casermetta di Sirignano. Ed invero, tale circostanza che –sulle prime potrebbe apparire una forzatura ove si pensi, per un verso, ai vincoli del rapporto gerarchico e, per altro verso, alla delicatezza della vicenda- trova una sua ragionevole spiegazione nel rapporto profondo e di fiducia che legava Russo e Olino, per come descritto dallo stesso Scibilia.

La dichiarazione di Scibilia, dunque, dà atto dell'importante circostanza che l'Olino era presente in Alcamo durante le investigazioni su Vesco e gli altri.




Si deve concludere, dunque, che Olinò è un soggetto che narra non de relato ma per via diretta e che ha avuto una conoscenza qualificata in quanto *intraneo* al gruppo investigativo che procedeva (non ufficialmente) alle indagini in corso.

Il tema delicato della sua attendibilità si incrocia con la sua decisione di parlare a distanza di anni dagli accadimenti.

L'Olinò ha affermato che il primo tentativo di parlare fu fatto alcuni mesi dopo il congedo (che risale alla fine del 1976), avendo egli richiesto un colloquio con il Comandante della Divisione di Napoli dalla quale dipendeva. In quell'occasione, però, riuscì ad interloquire solo con l'aiutante maggiore che, appreso delle ragioni del richiesto incontro, gli sconsigliò di assumere iniziative per motivi di opportunità.

Ha dichiarato l'Olinò che successivamente si rivolse alla stampa (da qui la richiesta di escussione dei vari giornalisti e la ritenuta rilevanza da parte della Corte dell'assunzione del solo teste La Licata per le ragioni appresso indicate), dapprima senza alcun esito e poi con la pubblicazione di alcuni articoli e la ripresa della vicenda da parte delle testate televisive pubbliche. In particolare la vicenda giunse agli onori delle cronache con la pubblicazione il 21.12.1990 di un articolo a firma di Francesco La Licata su "La Stampa" di Torino.

Olinò ha narrato che, a distanza di circa un anno dal congedo dell'Arma, era stato inquisito per partecipazione a banda armata -accusa dalla quale veniva poi prosciolto- scaturita dal rinvenimento presso la sua abitazione di un'arma che, invero, gli era stata consegnata il giorno prima della perquisizione da un



confidente del capitano Pagliero, responsabile della sezione anticrimine di Napoli, lo stesso che lo aveva inviato ad Alcamo per l'indagine sul duplice omicidio dei carabinieri.

Nel 1990 si presentò alla magistratura romana per rendere dichiarazioni sulle torture perpetrate nell'ambito delle indagini sul duplice omicidio dei carabinieri, ma tali dichiarazioni non ebbero alcun esito. La circostanza ha trovato riscontro nella produzione dell'atto di citazione a firma del PM romano per il giorno 21.12.1990.

Tale elemento è, indiscutibilmente, elemento di riscontro all'affermazione dell'Olino.

In ordine al ritardo con il quale Olino ha parlato delle torture perpetrate ad Alcamo, lo stesso ha dichiarato che dopo il tentativo di informare i suoi superiori, in un primo momento si era tranquillizzato avendo appreso dell'assoluzione degli imputati e successivamente si era disinteressato della vicenda, salvo poi determinarsi a raccontare la verità senza però ricevere attenzione, ad eccezione dell'interesse manifestato da qualche giornalista.

Non ha mancato l'Olino di lasciar trasparire come si fosse ingenerato in lui un timore di ritorsione da parte dell'Arma, non mancando di associare (seppure non espressamente) la vicenda dell'indagine per banda armata (con la tempistica del ritrovamento dell'arma, a suo dire consegnatagli il giorno prima della perquisizione) e i suoi movimenti per informare i gradi alti dell'Arma dei Carabinieri circa le violenze perpetrate ad Alcamo.



Va anche detto che, nell'ambito del processo celebrato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, l'Olino ha anche affermato (e tale motivazione appare piuttosto verosimile) che in definitiva egli si era convinto che la verità fosse stata accertata e che, seppure torturato, il Vesco avesse detto il vero, solo successivamente avendo maturato il diverso convincimento che il Vesco avesse potuto accusare persone innocenti.

Orbene, nonostante la particolarità della vicenda, la tempistica delle dichiarazioni dell'Olino, lo spaccato che esse aprono con riferimento ai rapporti con l'Arma di CC, ritiene la Corte che l'attendibilità intrinseca dell'Olino debba essere affermata non essendo emersi motivi ed elementi che possano aver animato l'Olino a formulare accuse tanto gravi nei confronti di militari, né motivi di rancore o vendetta nei confronti degli stessi, ovvero motivi personali, che possano averlo indotto a "liberare" i condannati dalla loro condanna.

Invero, per come detto, egli era presente ai fatti e corrisponde al vero che nel 1990 si rivolse a vari giornalisti tra cui il La Licata.

Ha dichiarato Francesco La Licata avanti alla Corte d'Appello reggina (verbale acquisito ex art. 507 c.p.p. da questa Corte) di aver svolto attività di giornalista in Roma presso la testata "La Stampa" di Torino sin dal 1989 e di essersi sempre occupato del fenomeno mafioso, scrivendo libri e collaborando con testate giornalistiche come "Blu notte" di Lucarelli e Mixer di Minoli.

All'epoca dei fatti il teste svolgeva l'attività professionale presso il quotidiano "L'Ora" di Palermo (dal 1970 al 1977), quindi aveva lavorato per due anni per "Il



Diario" di Palermo e, ancora, dal 1980 per "Il Giornale di Sicilia" sino al 1989, anno in cui si era trasferito a Roma per iniziare la sua collaborazione con la testata torinese.

Ebbe ad occuparsi della vicenda relativa alla strage della casermetta di Alcamo Marina e conobbe personalmente alcuni protagonisti, tra i quali il C. Ilo Russo e alcuni suoi stretti collaboratori, come i m.lli Provenzano e Scibilia, quali uomini di fiducia dell'ufficiale Russo.

Il teste conobbe, invece, l'Olino a distanza di anni dal fatto, in un periodo tra il 1989 e il 1990, quando l'ex carabiniere ebbe a raccontargli la storia della casermetta di Alcamo. L'incontro avvenne a Napoli e fu combinato dal suo collega Guido Ruotolo, all'epoca cronista del "Manifesto". Il Ruotolo, che a quei tempi lavorava nel capoluogo napoletano, gli aveva parlato di una persona che voleva riferire su episodi verificatisi in Sicilia sicchè si era rivolto a lui in quanto più esperto di fatti siciliani e quindi in grado di valutare maggiormente l'attendibilità delle dichiarazioni.

La curiosità di La Licata era giustificata dal mistero che in qualche modo ancora aleggiava sulla vicenda, alimentato dall'anomalo suicidio del Vesco (anche il M. Ilo Scibilia ha dichiarato di nutrire alcune perplessità avuto riguardo alla difficoltà per un soggetto monco di un braccio di suicidarsi mediante impiccagione) e dall'interesse di poter ricevere notizie "dall'interno" da parte dell'Olino.



Durante questo incontro, Olinio Renato aveva raccontato delle torture subite dai fermati ad opera dei carabinieri, dell'interrogatorio avvenuto in un luogo diverso da Alcamo e dell'assunzione delle indagini da parte del C. Ilo Russo (poi ucciso dalla mafia). L'Olinio aveva anche parlato dei collaboratori del Russo, tra cui lo Scibilia, ed aveva riferito delle modalità che all'epoca venivano usate per convincere gli indiziati a confessare. Aveva raccontato dell'interrogatorio "della cassetta" e dell'uso delle scariche elettriche sui testicoli.

Ha precisato il teste La Licata di aver riscontrato (circostanza questa di indubbio rilievo tenuto conto dell'assoluta attendibilità del teste e del suo disinteresse rispetto la vicenda) che l'Olinio aveva fatto tentativi presso il Comando Generale dell'Arma per raccontare l'accaduto senza sortire alcun risultato, cosicché aveva deciso di rivolgersi ai giornalisti.

Il giornale, anche per l'assenza di riscontri, ebbe molte resistenze a pubblicare la notizia anche perché chiamava in causa direttamente il C. Ilo Russo, ucciso dalla mafia nel 1989 ed ormai divenuto un simbolo della lotta alla criminalità organizzata, sebbene avesse lasciato l'Arma in polemica con la stessa ed avesse poi intrapreso attività privata con il m. Ilo Scibilia.

Il teste La Licata ha dichiarato che l'Olinio, che appariva desideroso di liberarsi di un peso, aveva narrato che il racconto del Vesco era supportato da vari riscontri (armi e covo) sicché egli si era convinto che benché fossero stati utilizzati metodi illegali, la pista Vesco (e la chiamata in correità) fosse, in definitiva, quella giusta.



Orbene, ritiene la Corte che il teste La Licata ha rassegnato agli atti il fatto che il racconto dell'Olino non nacque improvvisamente nel 2008 quando venne chiamato dalla Procura della Repubblica di Trapani che aveva aperto un fascicolo, bensì era maturato nel tempo e comunque aveva preso le mosse sin dal 1989-1990.

Non trascura la Corte che vi è stato il tempo antecedente di silenzio, fatti salvi i tentativi di avvisare i gradi superiori dell'Arma, ma ciò nondimeno appare verosimile che egli si fosse in un primo momento tranquillizzato con le notizie di assoluzione, e quindi disinteressato della vicenda e, soprattutto, appare convincente che egli si fosse convinto della veridicità del contenuto delle dichiarazioni, seppure estorte con la violenza.

Tra l'altro, non appare priva di rilievo la sostanziale concordanza tra l'anno di uccisione del C. llo Russo (1989) e l'epoca di avvio dei contatti con i giornalisti (1990), coincidenza temporale che, tenuto conto del legame intrattenuto dall'Olino con il Russo (per come descritto dal m.llo Scibilia), lascia trasparire un possibile effetto "di liberazione" dell'Olino da un vincolo di riconoscenza per un comandante comunque amato e rispettato.

In definitiva, ritiene la Corte che la complessiva valutazione dei dati relativi ai motivi del ritardo nel parlare ed al sorgere del percorso di collaborazione, le condotte assunte nel tempo, nonché la qualifica ricoperta all'epoca dei fatti e l'assenza di motivi di rancore nei confronti dell'Arma e, per converso, la



sussistenza di interesse ad aiutare i condannati, impongano di ritenere Olino Renato del tutto attendibile.

### Le intercettazioni telefoniche.

Le dichiarazioni di Olino, che significativamente vengono ad incrociarsi con quelle rese nell'immediatezza (e all'unisono) da tutti gli indagati (che, si badi bene, non avevano avuto rapporti tra loro per poter preconfezionare le accuse e pur tuttavia aveva<sup>no</sup> narrato la medesima dinamica dei fatti di violenza subiti), hanno ricevuto formidabile, decisivo e convincente riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche che, per come si vedrà, hanno rassegnato la genuina prova della veridicità del racconto dell'Olino e di quello di Vesco, Ferrantelli e Santangelo.

Il tenore di dette conversazioni, prevalentemente intercorse tra la moglie, il figlio e la figlia del m.llo Provenzano (e alla cui lettura integrale si rinvia), acclarano, secondo il parere della Corte, il trasferimento del Vesco e di altri a Sirignano che, secondo le intenzioni degli investigatori, fu effettuato per poter condurre un interrogatorio "duro".

Tanto costituisce riscontro assolutamente granitico, di per sè solo idoneo a ritenere provato quando dichiarato da Olino.

In particolare, in data 13.09.08, rispettivamente alle ore 11.24.08, in entrata sull'utenza intestata ed in uso a Provenzano Giovanni e alle ore 11.51.39, in uscita



da detta utenza, venivano intercettate, nell'ambito del procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Trapani contro ignoti per il duplice omicidio di Alcamo Marina, una conversazione intercorsa tra Lina (moglie di Provenzano) e Michele (figlio) e un'altra tra la predetta Lina e la figlia Rossana.

Nel corso della prima telefonata, il figlio Michele chiama la madre per tranquillizzarla sui motivi della convocazione del padre presso la Procura della Repubblica di Trapani per rendere interrogatorio, mostrando di avere esattamente compreso che tale convocazione era legata alle indagini relative la strage di Alcamo Marina e alle dichiarazioni rese dall'ex carabiniere Olinò. Il figlio Michele, dopo avere affermato che *"..all'epoca era uso e costume..."* continua: *"all'epoca...quando si interveniva...in quel caso visto che si erano ammazzati due carabinieri...il capitano Russo...all'epoca...in primis...insieme a tutta la squadra...giustamente...voleva conto e ragione...e a qualche fermato...gli si è...ehm...dato un po' di legnate e magari falsificato...si portava in un posto e magari là c'era un armadio, la parete di un colore..."*

La circostanza veniva immediatamente confermata dalla madre (Lina, moglie del m.llo Provenzano) che precisava: *"...si...questo fatto me lo ricordo!"*.

Il figlio Michele proseguiva con dire: *"...allora che succedeva...per sviare le indagini...che cosa succedeva...succedeva che...si tinteggiava la stanza...si cambiava la disposizione dei mobili..."* e la madre proseguiva *"...hanno cambiato la disposizione dei mobili...si...si...si...questo papà me l'ha raccontato!..."*



Il figlio Michele interrompeva la madre affermando: "...esatto...esatto...allora in pratica...giustamente...mi diceva...il problema non esiste proprio...perché tra questo cretino che un...in un giornale locale si è vantato di qualche stupidaggine...e quello che viene verbalizzato...non può essere contestato da nessuno...come giustamente diceva il figlio di...di coso...lui deve dire...non ricordo...e si deve attenere ai verbali...perché se no...altrimenti...tutti andrebbero nella m...".

Poi i due proseguono circa i motivi della convocazione e il figlio Michele dice: "...che in pratica è relativa a eventuali falsi in atti...nel senso che...che so...magari è stato fatto un sopralluogo..." e la madre ribadisce: "...questo discorso me lo ricordo che ad un certo momento cambiarono la disposizione dei mobili...in maniera che...quello...che doveva...entrare in quella stanza...non si ritrovava più!..."

La conversazione tra i due proseguiva nella ricerca delle ragioni della convocazione e della sola attribuibilità di un falso che però era indimostrabile, anche perché, sottolineava il figlio, era in vigore il vecchio codice sicché dovevano riuscire a dimostrare che avevano cambiato la disposizione dei mobili altrimenti solo "il cretino" che si era vantato di aver fatto questo poteva passare i guai "non certamente un'intera squadra".

Sul finire della conversazione, la madre precisava: "il falso soltanto questo si può attribuire...", così lasciando trasparire di custodire la consapevolezza che potevano essere formulate accuse ben più gravi.



Dal tenore della conversazione si evince come il figlio Michele si sforzasse di tranquillizzare la madre riconducendo la convocazione del loro congiunto alle indagini del "falso" non dimostrabile circa i verbali redatti in occasioni delle indagini del duplice omicidio.

Sempre sulla stessa utenza, circa una ventina di minuti dopo questa conversazione, la moglie del Provenzano chiamava la figlia Rossana alla quale raccontava quanto poco prima aveva appreso dal figlio Michele. Ne nasceva un dialogo di grande interesse nel quale, nel mentre la madre cercava di convincere la figlia che, come le aveva riferito Michele, le indagini si concentrerebbero sull'eventuale falso, la figlia Rossana appariva decisamente più preoccupata della vicenda e riferiva della consapevolezza che le accuse sarebbero potute essere ancora più gravi facendo riferimento alle modalità con cui l'interrogatorio era stato condotto e segnatamente alla possibilità di violenze.

In ordine al fatto che in quell'occasione gli indagati erano stati portati in un posto diverso dalla caserma e che erano stati sottoposti a violenza la figlia Rossana afferma: "...allora mi ricordo che papà mi disse che c'era Di Bona (un componente la squadra del capitano Russo: n.d.r.) che le dava...ma non solo Di Bona, c'erano ma...la mano sul fuoco papà la mette su Scibilia che dice che non si è mai...non ha voluto mai partecipare a queste cose anzi lui dice che si allontanava proprio...e papà che non...lui il comandante ma non si metteva in prima persona capisci?...perchè poi papà l'ha raccontato più di una volta, non è che non lo racconta...".



Non è contestabile che le conversazioni intercettate hanno rassegnato alle carte processuali il riscontro genuino ed esterno della veridicità del racconto dell'Olino. E' comprovato che l'intervento della squadra dell'allora capitano Russo (del tutto ingiustificato) avvenne al fine di porre in essere delle condotte violente idonee a dare una svolta alle indagini e a "convincere" il Vesco -che dopo la propria confessione non intendeva fare i nomi dei correi- a indicare le identità di tali correi. Per ottenere ciò si fece uso della "legnate" come era "uso e costume", falsificando i verbali e compiendo il tutto in una casermetta diversa da quella di Alcamo dove gli indagati erano stati trasportati e dove poi era stata cambiata la disposizione dei mobili al fine di ostacolare (in un eventuale successivo sopralluogo) la possibilità di orientamento e riconoscimento dei luoghi.

La portata delle conversazioni intercettate, in uno valutate con l'intera dinamica della vicenda e ritenuta segnatamente la compatibilità dell'intera operazione così come ricostruita da Olino con i tempi, le modalità e le anomalie delle indagini (peraltro già motivo di dubbio da parte dei due organi giudicanti che ebbero ad assolvere gli imputati), provano l'utilizzo delle violenze al fine di estorcere sia la chiamata in correità del Vesco che le confessioni di Ferrantelli e Santangelo (oltre che di Gulotta).

Ebbene, l'utilizzo di tali illeciti mezzi di coartazione della volontà esclude in radice la possibilità di fare affidamento sul contenuto di dette dichiarazioni; ed infatti a fronte dell'utilizzo di siffatta violenza fisica e mortificazione della dignità non è possibile assumere come vero il contenuto delle stesse che, per evidenti



ragioni, ben possono essere state rese al solo fine di porre fine alle violenze. Tra l'altro non si deve dimenticare che siffatte torture erano state perpetrate ai danni di due minorenni e di altri due giovani appena maggiorenni, mentre "l'uomo fatto", Mandalà, era riuscito a resistere alle stesse.


Provate come vere le torture così come descritte da Olinò (e dai diretti interessati) ne discende l'assoluta inattendibilità della chiamata in correità del Vesco e delle successive confessioni di Santangelo e Ferrantelli.

Da ciò consegue che deve ritenersi la veridicità delle ripetute ritrattazioni della chiamata di correo effettuate dal Vesco ogni qual volta poteva (rectius: ogni qual volta non era solo nelle mani dei carabinieri) e la veridicità delle ritrattazioni effettuate da Santangelo e Ferrantelli che, tra l'altro, non potevano essere preconfezionate alla luce della coincidenza del contenuto delle denunce di violenza, stante l'impossibilità di preventivo accordo tra gli indagati che mai ebbero la possibilità di incontrarsi e concordare la linea difensiva.

#### Assoluzione per non aver commesso il fatto.

Così ricostruito ed apprezzato l'intero materiale probatorio, occorre procedere alla prova di resistenza.

In punto di diritto può tranquillamente affermarsi che la chiamata in correità propalata da Olinò nei confronti dei carabinieri facenti parte della squadra del C. Ilo Russo (posizione archiviata essendo i reati estinti per intervenuta



prescrizione) ha ricevuto “individualizzanti” riscontri esterni così come richiesti dalla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale il giudice “...deve verificare i riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e quindi inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede” (per tutte vedi sez. unite Cassazione n. 45276/03), sicché la prova su cui si fonda il giudicato di condanna non resiste all’impatto delle prove nuove.

Si è detto dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Olinò che, soggetto particolarmente qualificato in quanto *intraneo* alla vicenda, ebbe a vivere direttamente il trasporto a Sirignano e le condotte di violenza e tortura.

Le sue dichiarazioni si saldano perfettamente con quelle rese nell’immediatezza dal Vesco e dagli altri indagati che, appena posti avanti all’autorità giudiziaria, ebbero a dichiarare di essere stati oggetto di violenze psichiche e fisiche.

L’avvenuto utilizzo della casermetta di Sirignano, e il trasporto presso quei locali da parte della squadra del cap. Russo, ha trovato decisivo riscontro nel contenuto delle conversazioni telefoniche tra i parenti del Provenzano che, del tutto chiaramente, fanno riferimento a dette modalità (“le legnate”) e all’utilizzo della casermetta di Sirignano, onde disorientare le vittime e non consentire di identificare il luogo.

E’ straordinariamente significativa la immediata contestualizzazione che i parenti del m.llo Provenzano hanno effettuato della convocazione del padre presso la

60 




Procura di Trapani, collegando la stessa, senza esitazione e nonostante il tempo trascorso, al duplice omicidio dei carabinieri presso la casermetta di Alcamo Marina.

Orbene, è indispensabile a questo punto verificare se la ricostruzione dei fatti operata da Olinò è compatibile con i tempi e gli accadimenti nelle ore immediatamente successive all'arresto del Vesco.

Si tratta del tema delle "anomalie" delle investigazioni che sono state motivo di valutazione da parte dei giudici che hanno pronunciato le sentenze di assoluzione, e motivo di rilevata criticità da parte della Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento della prima statuizione di condanna.

La sentenza passata in giudicato ha, invece, escluso che il trasferimento a Sirignano fosse mai avvenuto assumendo che non vi sarebbe stato il tempo necessario; ha escluso che si fossero registrate anomalie nella conduzione degli atti da parte degli investigatori, rilevando come sia la chiamata in correità che le confessioni erano state rese tutte alla presenza dei difensori e con l'intervento immediato dell'autorità giudiziaria (in particolare i vicepretori).

Orbene, le nuove prove oggi a disposizione smentiscono tale ricostruzione ed impongono invece di affermare che le indagini compiute nelle ore successive all'arresto del Vesco, e segnatamente il suo "interrogatorio" come quello degli altri imputati, venne assunto direttamente dal cap. Russo e dai suoi uomini. Della presenza di costoro non v'è traccia ufficiale in alcun atto, essendo la stessa del



tutto ingiustificata perché soggetti non competenti per territorio e diversi da quelli che conducevano le indagini sul duplice omicidio.

E' indubitabile che tale dato, emerso solo a seguito delle dichiarazioni di Olino, costituisce già dimostrazione della anomalia della vicenda, non spiegandosi la conduzione delle indagini da parte di soggetti non legittimati se non postulando la sussistenza di motivi non manifestabili quali l'assunzione di condotte "dure" nei confronti del Vesco che, nonostante il ritrovamento di elementi di collegamento con l'eccidio dei carabinieri, tendeva a non formulare la (attesa) chiamata in correità.

Ebbene, la prova nuova ha rassegnato l'utilizzo della casermetta di Sirignano e il trasferimento degli indagati Vesco, Santangelo, Ferrantelli e Mandalà in quella sede.

Ciò posto, la ricostruzione dei fatti avvenuti dopo l'arresto del Vesco, effettuata nella sentenza passata in giudicato, è perfettamente compatibile con il narrato dell'Olino. Ed infatti, va tenuto conto che il Vesco venne arrestato alle ore 2.30 del 12.02.1976 ed interrogato solo alle ore 3.00 del successivo 13 febbraio. Il primo atto istruttorio fu quello dell'ispezione presso il garage di Partinico che ebbe a concludersi alle ore 1.45 del 12.02.1976. Il padre del Vesco arrivò in caserma alle ore 13.00 del 12.02.1976 e, a quell'ora, il figlio aveva ammesso di aver partecipato all'azione criminosa, in un primo tempo asserendo di aver agito da solo, quindi, di aver agito insieme ad altri. Il padre del Vesco, poi, ebbe ad allontanarsi verso le ore 19.00 dalla caserma di Alcamo.




Orbene, l'insieme di tali dati conferma il narrato dell'Olino nella parte in cui, pur senza dare indicazione sull'orario, ha affermato che il trasferimento a Sirignano era avvenuto di sera (una sera di febbraio).

Il lasso temporale (di almeno otto ore dalle 19.00 del 12/2 alle 3.00 del 13/2) per compiere le azioni descritte da Olino a Sirignano (anche tenuto conto della distanza tra Alcamo e Sirignano, pari a circa 30-40 km) appare del tutto sufficiente e congruo.

Per come ritenuto anche dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria è presumibile che gli investigatori si determinarono a tale irregolare condotta perché non riuscivano ad ottenere dal Vesco utili indicazioni per individuare il commando che aveva consumato l'omicidio, avendo il Vesco, dopo le prime informali ammissioni, affermato di aver agito da solo, quindi insieme ad altri, accusando e ritrattando dette accuse.

Dopo Sirignano, in cui gli investigatori riuscirono ad ottenere riscontri quale, in primis, il ritrovamento della refurtiva, il Vesco, riportato nella caserma di Alcamo, ebbe il primo interrogatorio alla presenza del difensore avv. Granozzi, suo difensore di fiducia, nel corso del quale tentò di ritrattare la chiamata di correo.

Rimasto nuovamente solo, egli però ritratterà nuovamente la ritrattazione della chiamata di correo, redigendo il famoso memoriale su cui poi si è fondata la sentenza di condanna.




E' evidente come l'intervento della squadra del Russo, l'avvio (per stessa ammissione del m.llo Scibilia) di interrogatori informali, il trasporto presso la sperduta casermetta di Sirignano, non trovano altra spiegazione se non quella manifestata dalle dichiarazioni di Olino.

Dunque è vero che furono sugli indagati perpetrate le violenze nelle forme tra l'altro già descritte dagli stessi indagati immediatamente dopo essere stati posti a disposizioni della magistratura (Vesco, Ferrantelli e Mandalà dichiararono subito di essere stati incappucciati e trasportati in altro luogo, dando tra l'altro, il Ferrantelli, una descrizione del luogo perfettamente corrispondente ai locali di Sirignano).

Dette violenze, acclerate dalla prova nuova, avevano peraltro già ricevuto dei riscontri dai referti medici: al Mandalà fu riscontrato un arrossamento delle fauci e un alone rossastro sulla faccia radiale dell'avambraccio sinistro, segno il primo compatibile con l'introduzione di un imbuto nelle fauci e l'ingestione forzata dell'acqua e sale; e, per quel che riguarda il Ferrantelli, in sede di interrogatorio davanti al PM, l'Ufficio dette atto della presenza di un leggero rigonfiamento al labbro superiore del fermato.

Inoltre, è comprovato agli atti che il fermo di tutti i chiamati in correità avvenne nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, il ch  depono nel senso che il Vesco "parl " prima dell'interrogatorio assistito e regolare della notte del 13 febbraio e rese le chiamate in correità in via "informale".



La centralità del tema delle violenze perpetrate dai militari quella notte è di tutta evidenza ed è indiscutibile.

Provate siffatte condotte, rileva la Corte come il contenuto sia della chiamata in correità che delle confessioni non possa essere valutato come attendibile.

Si tratta di dichiarazioni estorte con la violenza, lesive della dignità umana e dei più elementari diritti del cittadino, nonché pericolose per la legittimazione dello stato di diritto.


Ciò posto, residua il controllo delle emergenze ulteriori rispetto alla chiamata in correità e alle confessioni onde verificare se la prova di colpevolezza resiste anche dopo l'eliminazione dal quadro delle prove costituite dalla chiamata in correità e dalle confessioni.

La risposta al quesito è agevole.

Per come osservato dallo stesso Procuratore Generale ciò che resta del materiale probatorio è assolutamente insufficiente per formulare un giudizio di colpevolezza.

In particolare non sono conducenti ad una conferma della pronuncia di condanna la circostanza che il Santangelo ebbe a recarsi con il Vesco ad acquistare bombole di ossigeno, né che una di esse venne custodita nella casa di campagna del Ferrantelli.

Tale dato, pur suggestivo, è inidoneo a dimostrare un collegamento di Ferrantelli e Santangelo con l'eccidio nella casermetta di Alcamo Marina, ben potendo i due (amici e frequentatori assidui del Vesco in quel periodo) aver accolto una richiesta




di aiuto dell'amico senza con ciò poter ricondurre tale atto alla loro presenza sul luogo dei fatti.

Sicuramente insufficiente a provare la colpevolezza del Ferrantelli è il rinvenimento presso la sua abitazione di fiammiferi della serie "cane" ovvero della stessa serie di quelli rinvenuti sul luogo dell'eccidio in quanto usati per accendere la bombola e provento del furto all'interno della tabaccheria Muscolino.

Non sminuisce la Corte la portata di tale "coincidenza" ma è evidente che non può su ciò solo fondarsi un giudizio di colpevolezza. Tra l'altro, benché detta serie sia stata dichiarata dagli investigatori piuttosto rara, così rivestendo il dato di maggiore significatività, non si può non osservare come siffatta riferita caratteristica appaia smentita dal fatto che (cfr. il primo rapporto informativo) fiammiferi della medesima serie vennero rinvenuti nell'ambito della perquisizione a bordo di una Fiat 500: fatto questo dimostrativo che non è poi così vero che si trattasse di una serie particolarmente rara.

Il terzo elemento a carico degli indagati è costituito dal fatto che il padre del Vesco, dopo aver incontrato il figlio, ebbe a recarsi a casa dal Santangelo e poco dopo venne raggiunto dal Ferrantelli "che lo confortava", sicché una volta che il padre del Vesco ebbe a lasciare la casa del Santangelo, i due si allontanarono a bordo di un motorino.

La circostanza appare del tutto in<sub>u</sub>conducente, non conoscendosi il contenuto dei dialoghi e non potendosi gli stessi desumere da impressioni e valutazioni dei



carabinieri operanti. Tra l'altro, nell'ottica condannatoria, non si comprenderebbe il perché ad essere preoccupato fosse solo il Santangelo nei cui confronti il Ferrantelli avrebbe avuto il ruolo di "consolatore".

Infine, altro elemento di riscontro viene considerato il fatto che il Gulotta ebbe a dichiarare che il bossolo, che era stato rinvenuto presso le sue pertinenze e che incontestatamente era risultato sparato nell'eccidio dei due carabinieri, gli era stato regalato da Santangelo.

E' evidente che, anche a fronte delle provate violenze perpetrate ai danni degli indagati, appare del tutto inaffidabile la dichiarazione del Gulotta che, tra l'altro e a prescindere da tutto il nuovo contesto probatorio, in qualità di coimputato aveva tutto l'interesse di scaricare su altri la responsabilità.

L'insieme di questi elementi è assolutamente inidoneo a fondare un giudizio di responsabilità.

Invero, deve darsi atto che la stessa sentenza di condanna, lungi dal qualificare tali elementi come prove ulteriori, ha valutato gli stessi come riscontri indiziari ulteriori della veridicità e fondatezza della chiamata in correità del Vesco e delle confessioni degli altri indagati, giammai elevando detti elementi, da soli, alla dignità di prove di per sé conducenti ad un giudizio di colpevolezza.

Ritiene la Corte che l'esame delle prove nuove e l'esito della prova di resistenza delle stesse con l'originario impianto probatorio della sentenza di condanna



impongono di ritenere l'insussistenza di elementi per ritenere provata la colpevolezza dei condannati.

Il venir meno della prova regina di colpevolezza, costituita dalla chiamata in correità del Vesco e dalle confessioni ritrattate, rende inidonei gli elementi probatori superstiti a fondare un giudizio di colpevolezza e tanto impone la revisione del giudicato di condanna per il reato di omicidio, la sua revoca e l'assoluzione dei Ferrantelli e Santangelo per non aver commesso il fatto.


L'assoluzione per il fatto omicidiario comporta automaticamente l'assoluzione per il reato di rapina aggravata, così come giuridicamente qualificato dalla sentenza passata in giudicato la sottrazione dall'interno della caserma di Alcamo Marina delle armi e degli effetti personali dei due carabinieri uccisi.

E' evidente, infatti, che a fronte dell'insussistenza di prova di colpevolezza per il duplice omicidio non può postularsi la presenza dei due imputati sul luogo dei fatti.

Segue per legge la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese processuali e di mantenimento in carcere nonché a titolo di risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Segue altresì l'ordine di immediata liberazione degli imputati (peraltro essendo stata già sospesa l'esecuzione della pena), se non detenuti per altra causa.

La complessità della vicenda giustifica il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione.




PQM

Visti gli artt. 637, 639 e 530 c.p.p., revoca la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sezione per i minorenni, in data 6.04.1991; assolve gli imputati Santangelo Gaetano, nato ad Alcamo il 21.02.1959, e Ferrantelli Vincenzo, nato ad Alcamo il 17.09.1958, dai reati agli stessi rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto; ordina la restituzione delle somme pagate dagli imputati in esecuzione della condanna per la pena pecuniaria, per le spese processuali e di mantenimento in carcere, nonché per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili; revoca l'ordine di esecuzione della pena inflitta agli imputati con la sentenza oggetto del presente giudizio di revisione.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Il Consigliere est.

dott.ssa Ilaria Solombrino




Il Presidente

dott. Pietro Zappia



deponete in cancelleria  
della Corte di Appello di Catania  
il 11/10/2012



CANCELLIERE C1  
ANNE D'ARTOLO